SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 29 novembre 2002   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002.

Approvazione della convenzione stipulata in data 18 aprile 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il rinnovo della convenzione concernente le trasmissioni speciali ad onde corte per l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in pari data tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Radio Audizione Italia (RAI) per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte di Roma - Prato Smeraldo per le radiotrasmissioni per l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703, che ha approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 7 maggio 1948 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-TV per la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in base ai quali la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Tenuto conto che tra le predette modalità e condizioni rientra anche la durata della convenzione che, in base all'art. 13 del testo originario, ha conservato la validità dei venticinque anni e la possibilità di rinnovo, con la conseguenza che il termine di decorrenza del primo rinnovo della convenzione va calcolato dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 103 del 1975, ovvero dal 17 aprile 1975, con la relativa scadenza al 17 aprile 2000;

Ritenuta la necessità di rinnovare la predetta convenzione a decorrere dal 18 aprile 2000;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, relativa a disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto l'art. 19 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso atto convenzionale stipulato in data 18 aprile 2000, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il rinnovo della convenzione concernente le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero.

2. Il relativo impegno di spesa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, è assunto con decreto dirigenziale di esecuzione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e* ad interim *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 213

ATTO CONVENZIONALE

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. quale società concessionaria dello Stato per la predisposizione di trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, al quale hanno fatto seguito l'atto aggiuntivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703, ed i successivi atti di proroga;

Ritenuto che la convenzione suddetta scade il 17 aprile 2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, con il quale è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art. 19 le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - società concessionaria dello Stato, ai sensi della indicata normativa, è tenuta alle suddette prestazioni e che, pertanto, si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione in scadenza al 17 aprile 2000;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Arturo Baldanza - Capo dell'ufficio dirigenziale generale per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, a ciò delegato, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, società d'interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del Presidente dott. Roberto Zaccaria e del Direttore generale dott. Pier Luigi Celli si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 19, lettera *b)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare ad effettuare la trasmissione di programmi e i notiziari informativi radiofonici speciali ad onde corte per l'estero, diretti alla diffusione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, anche allo scopo di soddisfare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero, nella misura di 11.300 ore annue.

2. La RAI può, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, avvalersi per la trasmissione dei programmi, di società da essa controllate.

3. In ogni caso non sono opponibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a nessun titolo, effetti derivanti dall'attività di soggetti terzi con i quali la RAI abbia costituito eventuali rapporti.

4. All'inizio di ogni programma dovrà essere specificato che trattasi di trasmissione nell'ambito della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le modalità e i termini delle trasmissioni di cui al presente articolo restano definite nel piano annuale di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il piano annuale della programmazione radiofonica di cui all'art. 1, deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di novembre per la durata della presente convenzione.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale le eventuali osservazioni e proporrà eventuali variazioni al piano stesso.

3. Detto piano deve contenere, una tabella riassuntiva che indichi titolo delle trasmissioni, orario, durata, aree geografiche interessate e il totale complessivo delle ore di trasmissione, separatamente per il «Notturno» e per le altre trasmissioni. Resta inteso che non saranno considerati nel suddetto numero di ore eventuali riempitivi musicali.

4. Le parti convengono che restano confermate la tipologia ed il numero delle lingue utilizzate alla data del 17 aprile 2000; eventuali variazioni sono demandate alla competenza del Comitato di cui all'art. 4.

5. Unitamente al piano, la RAI deve fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i dieci giorni precedenti al semestre di riferimento internazionalmente convenuto, la scheda relativa alla programmazione semestrale contenente l'orario, la frequenza, la lingua e l'area geografica di irradiazione.

6. La stesura definitiva della scheda «folder» dovrà contenere l'indicazione Casella postale 320 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La corrispondenza dei radioascoltatori all'estero, italiani e stranieri, compresa quella indirizzata alla RAI, dovrà affluire alla suddetta Casella postale n. 320.

8. Eventuali variazioni al piano che si dovessero determinare nel corso della esecuzione della convenzione, che non comportino ulteriori oneri, dovranno essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da questa proposte.

9. Detto piano che varrà per l'anno successivo deve essere inviato a cura della stessa RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

10. La RAI si impegna altresì, ad inviare entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e al Ministero delle comunicazioni una relazione tecnica annuale riguardante il servizio svolto, comprensiva di dati sulla ricezione delle trasmissioni in onde corte effettuate tramite stazioni relais, con le indicazioni dell'orario, stazioni trasmittenti, destinazione del programma, area di ricezione, potenza di trasmissione, azimut, antenna e frequenza.

11. Il Ministero delle comunicazioni, entro quaranta giorni dall'invio della relazione da parte della RAI, esprime il parere tecnico su tale documento, inviandolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

12. La RAI invierà quotidianamente e non più tardi del giorno successivo a quello di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo in lingua italiana del notiziario base e i testi trasmessi.

13. La RAI si impegna, inoltre, a conservare ed a mettere a disposizione per l'ascolto i programmi del trimestre precedente, affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e acquisire, all'occorrenza informazioni circa l'attuazione del piano in corso.

14. Entro il primo semestre dell'anno successivo la RAI inoltrerà, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi l'anno precedente, contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

15. Il Ministero degli affari esteri a titolo di monitoraggio farà pervenire entro il primo semestre dell'anno successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni acquisite in merito dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, una nota informativa attestante la qualità e la diffusione dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo di L. 33.653.846.150 pari a € 17.380.761,02 + I.V.A. di legge di L. 1.346.153.850 pari a € 695.230,44, per un totale di L. 35.000.000.000 pari a € 18.075.991,46.

2. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 44 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione e alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini.

4. Per tutta la durata della presente convenzione la RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata, corredata dalla relazione sull'attuazione del piano dei programmi.

5. La fatturazione, conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal comma 1, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di produzione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione sulla base dell'importo di L. 2.978.215 pari a euro 1.538,12, riferito a ciascuna ora di produzione radiofonica.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione si avvale di un apposito comitato, avente compiti di indirizzo e di consulenza, presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della RAI.

2. Il Comitato potrà avvalersi, tra l'altro, di pareri e suggerimenti degli italiani all'estero, espressi per il tramite dei loro organismi C.G.I.E. (Consiglio generale degli italiani all'estero) e COM.IT.ES (Comitato degli italiani all'estero) in merito alla ricezione dei programmi radiofonici in onde corte per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi.

3. Alle riunioni del Comitato potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti degli organismi interessati.

Art. 5.

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI dovrà costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.650.000.000 pari a € 852.153,88 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Qualora il deposito cauzionale dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

3. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 6.

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) L. 1.000.000 pari a € 516,45 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dei programmi radiofonici di cui all'art. 2;

b) L. 3.300.000 pari a € 1.704,30 per ciascuna ora di riduzione di trasmissione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo.

2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

3. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione; trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato nei termini previsti dall'art. 5.

5. Qualora si verifichino continue inadempienze, debitamente notificate alla RAI, senza che vi sia stato l'adempimento richiesto, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto.

Art. 7.

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché alla convenzione principale, in quanto applicabili.

Art. 9.

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 10.

1. La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'esercizio finanziario corrente e comunque entro il limite del corrispettivo annuo stabilito dall'art. 3, comma 1:

la documentazione contabile prevista dalla convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, per il periodo 1º gennaio-17 aprile 2000; per detto periodo resta confermata la competenza degli organismi collegiali previsti dall'atto aggiuntivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

una fattura posticipata per il periodo 18 aprile-31 dicembre 2000 corredata, ai fini della verifica della effettività e dell'esattezza della prestazione, di una relazione sull'attuazione del piano dei programmi.

2. Ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 2 resta valido fino al 31 dicembre 2000 il piano annuale della programmazione radiofonica presentato dalla RAI il 30 novembre 1999.

Art. 11.

1. La presente convenzione avrà decorrenza dal 18 aprile 2000 e durata pari alla convenzione principale.

2. In applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, richiamata dal precedente art. 3, comma 2, della presente convenzione, le condizioni e le modalità delle prestazioni stabilite nella presente convenzione saranno rinegoziate ogni triennio, a partire dal 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

Art. 12.

1. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

02A13563

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2002.

Consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco, ladino nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 1, il quale dispone che i «dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, di «determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, recante «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che dispone, tra l'altro, che ciascun Ministro consulti il Garante per la protezione dei dati personali all'atto della predisposizione degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla medesima legge n. 675 del 1996;

Visto l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di censimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante «regolamento di esecuzione del 14º censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8º censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che inserisce nel campo di osservazione del censimento generale della popolazione la rilevazione della consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici presenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e l'art. 10, comma 6, che dispone, tra l'altro, che nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento attribuite agli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura siano svolte dagli uffici di statistica delle province medesime;

Visto il paragrafo 1.3 del Programma statistico nazionale 2000-2004, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2001;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 10893/17073 del 4 settembre 2002;

Viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto provinciale di statistica di Bolzano sui fogli mediante i quali sono state rese, nel 14º censimento della popolazione, le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano;

Considerato che occorre provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia di Bolzano dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione rese nel censimento generale della popolazione;

Considerato che i fogli A/2, di cui all'art. 18, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, mediante i quali sono rese le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nonché le buste relative ai fogli A/2, non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorché apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione;

Preso atto dei risultati della rilevazione, che sono stati trasmessi dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza con nota SP/1062.2002 dell'8 agosto 2002 per gli adempimenti di cui al citato art. 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale l'on. dott. Franco Frattini, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato, tra l'altro, all'attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

Art. 1.

1. La consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nella provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni di appartenenza e aggregazione rese in occasione del 14º censimento della popolazione, è indicata nell'allegata tabella *A*.

2. Per i dati che non sono oggetto di diffusione in base al presente decreto restano ferme le disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico, ed in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previo inoltro agli organi di controllo.

Roma, 14 ottobre 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 150

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA A

Articolo 1, comma 1

GEMEINDEN		Prozentuelle Verteilung 2001 Valori percentuali 2001			COMUNI
		Italienisch Italiano	Deutsch Tedesco	Ladinisch Ladino	
001	Aldein	1,37	98,38	0,25	Aldino
002	Andrian	2,55	97,32	0,13	Andriano
003	Altrei	8,56	91,44	0,00	Anterivo
004	Eppan a.d.Weinstr.	12,47	87,16	0,37	Appiano s.s.d.v.
005	Hafling	2,33	97,67	0,00	Avelengo
006	Abtei	3,88	2,69	93,43	Badia
007	Barbian	2,02	97,47	0,51	Barbiano
008	Bozen	73,00	26,29	0,71	Bolzano
009	Prags	2,79	96,89	0,33	Braies
010	Brenner	20,29	79,39	0,31	Brennero
011	Brixen	25,65	73,13	1,23	Bressanone
012	Branzoll	59,85	39,68	0,47	Bronzolo
013	Bruneck	14,91	83,14	1,95	Brunico
014	Kuens	2,90	97,10	0,00	Caines
015	Kaltern a.d.Weinstr.	6,64	93,06	0,30	Caldaro s.s.d.v.
016	Freienfeld	3,30	96,22	0,48	Campo di Trens
017	Sand in Taufers	2,94	96,72	0,33	Campo Tures
018	Kastelbell-Tschars	1,05	98,86	0,09	Castelbello-Ciardes
019	Kastelruth	3,43	81,83	14,74	Castelrotto
020	Tscherms	4,37	95,54	0,09	Cermes
021	Kiens	2,41	96,82	0,77	Chienes
022	Klausen	8,29	91,11	0,60	Chiusa
023	Karneid	12,38	87,27	0,34	Cornedo all'Isarco
024	Kurtatsch a.d.Weinstr.	3,44	96,21	0,35	Cortaccia s.s.d.v.
025	Kurtinig a.d.Weinstr.	30,55	68,92	0,53	Cortina s.s.d.v.
026	Corvara	4,42	4,58	91,00	Corvara in Badia
027	Graun im Vinschgau	2,33	97,67	0,00	Curon Venosta
028	Toblach	13,65	86,28	0,07	Dobbiaco
029	Neumarkt	37,97	61,65	0,37	Egna
030	Pfalzen	1,78	97,31	0,91	Falzes
031	Völs am Schlern	3,99	95,56	0,45	Fiè allo Sciliar
032	Franzensfeste	40,69	57,82	1,49	Fortezza
033	Villnöß	0,93	98,72	0,35	Funes
034	Gais	3,09	96,68	0,22	Gais
035	Gargazon	21,32	78,22	0,46	Gargazzone
036	Glurns	3,37	96,51	0,12	Glorenza
037	Latsch	2,61	97,32	0,07	Laces
038	Algund	12,93	86,81	0,26	Lagundo
039	Lajen	5,34	90,82	3,84	Laion
040	Leifers	70,42	29,07	0,51	Laives
041	Lana	7,91	91,80	0,29	Lana
042	Laas	2,29	97,54	0,17	Lasa
043	Laurein	0,28	99,72	0,00	Lauregno
044	Lüsen	0,83	98,95	0,23	Luson
045	Margreid a.d.Weinstr.	15,96	83,49	0,56	Magrè s.s.d.v.
046	Mals	3,08	96,83	0,09	Malles Venosta
047	Enneberg	2,75	3,95	93,30	Marebbe
048	Marling	11,26	88,50	0,24	Marlengo
049	Martell	0,70	99,30	0,00	Martello
050	Mölten	2,77	97,09	0,15	Meltina
051	Meran	48,01	51,50	0,49	Merano
052	Welsberg	3,81	95,94	0,25	Monguelfo
053	Montan	6,04	93,82	0,15	Montagna
054	Moos in Passeier	0,91	99,09	0,00	Moso in Passiria
055	Nals	5,05	94,62	0,33	Nalles
056	Naturns	2,89	97,07	0,04	Naturno
057	Natz-Schabs	5,39	93,62	0,99	Naz-Sciaves
058	Welschnofen	3,45	96,19	0,36	Nova Levante
059	Deutschnofen	2,51	97,10	0,39	Nova Ponente
060	Auer	29,84	69,91	0,25	Ora

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GEMEINDEN		Prozentuelle Verteilung 2001 Valori percentuali 2001			COMUNI
		Italienisch Italiano	Deutsch Tedesco	Ladinisch Ladino	
061	St.Ulrich	5,55	12,13	82,32	Ortisei
062	Partschins	2,96	96,97	0,07	Parcines
063	Percha	2,54	96,82	0,64	Perca
064	Plaus	0,99	99,01	0,00	Plaus
065	Waidbruck	8,70	90,68	0,62	Ponte Gardena
066	Burgstall	25,64	73,99	0,37	Postal
067	Prad am Stilfser Joch	2,90	96,93	0,17	Prato allo Stelvio
068	Prettau	1,30	98,70	0,00	Predoi
069	Proveis	2,16	97,84	0,00	Proves
070	Ratschings	1,53	98,44	0,03	Racines
071	Rasen-Antholz	2,31	97,50	0,20	Rasun Anterselva
072	Ritten	3,77	95,96	0,26	Renon
073	Riffian	1,08	98,92	0,00	Rifiano
074	Mühlbach	4,03	95,31	0,66	Rio di Pusteria
075	Rodeneck	0,18	99,64	0,18	Rodengo
076	Salurn	62,19	37,43	0,39	Salorno
077	Innichen	14,78	84,84	0,38	S.Candido
079	Jenesien	2,59	97,29	0,12	S.Genesio Atesino
080	St.Leonhard in Pass.	1,61	98,30	0,09	S.Leonardo in Pass.
081	St.Lorenzen	2,04	96,63	1,34	S.Lorenzo di Sebato
082	St.Martin in Thurn	1,06	1,68	97,27	S.Martino in Badia
083	St. Martin in Passeier	1,23	98,74	0,04	S. Martino in Passiria
084	St.Pankraz	0,13	99,81	0,06	S.Pancrazio
085	St.Christina in Gröden	3,12	5,68	91,20	S.Cristina Val Gard.
086	Sarntal	1,45	98,44	0,11	Sarentino
087	Schenna	2,49	97,31	0,20	Scena
088	Mühlwald	0,73	99,19	0,07	Selva dei Molini
089	Wolkenstein in Gröden	6,18	5,97	87,84	Selva di Val Gardena
091	Schnals	2,71	97,29	0,00	Senales
092	Sexten	3,20	96,58	0,22	Sesto
093	Schlanders	5,81	94,02	0,17	Silandro
094	Schluderns	2,18	97,82	0,00	Sluderno
095	Stilfs	2,26	97,66	0,08	Stelvio
096	Terenten	0,53	99,41	0,07	Terento
097	Terlan	13,09	86,62	0,30	Terlano
098	Tramin a.d.Weinstr.	3,20	96,64	0,17	Termeno s.s.d.v.
099	Tisens	1,35	98,47	0,18	Tesimo
100	Tiers	2,35	97,40	0,25	Tires
101	Tirol	2,13	97,69	0,18	Tirolo
102	Truden	20,73	78,58	0,69	Trodena
103	Taufers im Münstertal	4,58	95,42	0,00	Tubre
104	Ulten	0,85	99,15	0,00	Ultimo
105	Pfatten	57,09	42,40	0,51	Vadena
106	Olang	2,16	97,42	0,42	Valdaora
107	Pfitsch	9,29	90,38	0,33	Val di Vizze
108	Ahrntal	1,07	98,79	0,13	Valle Aurina
109	Gsies	1,43	98,47	0,10	Valle di Casies
110	Vintl	1,89	97,91	0,20	Vandoies
111	Vahrn	11,17	87,86	0,97	Varna
112	Vöran	0,59	98,93	0,47	Verano
113	Niederdorf	6,68	93,32	0,00	Villabassa
114	Villanders	1,37	98,29	0,34	Villandro
115	Sterzing	24,29	75,28	0,44	Vipiteno
116	Feldthurns	0,89	98,56	0,55	Velturno
117	Wengen	0,58	1,75	97,67	La Valle
118	U.L.Frau i.W.-St.Felix	2,22	97,78	0,00	Senale-S. Felice
Südtirol insgesamt		26,47	69,15	4,37	Totale provincia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

02A13592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2002.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2001, con il quale il dott. Gianni Letta è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario generale del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta;

Considerata l'esigenza di assicurare la necessaria continuità alla gestione degli organismi di informazione e sicurezza;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Letta le funzioni di cui al presente decreto e quindi conseguentemente integrare il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001;

Decreta:

1. A decorrere dal 15 novembre 2002, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta, sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Al Sottosegretario di Stato sono, in particolare, delegate:

a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);

b) la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti il Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

c) le attività di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.

3. Al Sottosegretario di Stato è delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.

4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.

5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) l'alta direzione, la responsabilità politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;

b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;

c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;

d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;

e) l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;

f) l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;

g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;

h) la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 35

02A13726

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2002.

Modificazioni ed integrazioni al decreto 27 settembre 2002 «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 «Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» in particolare l'art. 85, comma 1;

Considerato l'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

Considerato l'Accordo del 22 novembre 2001 recante «Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.», pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2002: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178» contenente la proposta della Commissione unica del farmaco relativa alla redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottata nelle sedute del 9, 10 e 11 settembre 2002 e 24, 25 settembre 2002 per consentire al Ministro della salute la compiuta attuazione della disposizione normativa sopra indicata e recante «Metodi-criteri per la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale», costituente l'allegato 1 parte integrante del decreto sopra citato;

Ritenuto necessario, altresì, integrare l'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 27 settembre 2002, elaborato dalla CUF in conformità alle osservazioni ritenute più corrispondenti alla riclassificazione dei medicinali in atto, fornite direttamente dalle aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali, in ossequio all'art. 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — 1. Per i medicinali a base dei principi attivi dell'allegato 4, parte integrante del presente decreto, le Aziende titolari della relativa autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare entro il 10 dicembre 2002, al Ministero della salute - Dipartimento II - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza Ufficio XIV - Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma; e-mail: bif@sanita.it, fax 06/59943117 oppure 0659943970 e al Ministero dell'economia e delle finanze, servizio centrale di segreteria CIPE Ufficio farmaci, via XX Settembre, 97, 00187 Roma, e-mail: dps.cipe.farmaci@tesoro.it, fax 06.47613725, l'eventuale nuovo prezzo con un ribasso percentuale non inferiore a quello indicato nella relativa colonna dell'allegato 4 denominata "Sconto farmaco".

2. Per i medicinali di cui al comma 1 che hanno un prezzo superiore di oltre il 13% rispetto al prezzo massimo compatibile a quello di rimborso, le aziende titolari della autorizzazione all'immissione in commercio possono operare una riduzione complessiva del 20% di cui: 13% da praticare direttamente sul prezzo del medicinale che supera il "cut-off SSN" ed il restante 7% da praticare sui prezzi di altri medicinali del proprio listino collocati nella classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ancora coperti da brevetto, fino ad un livello tale che, sulla base dei consumi accertati per il 2001, comporti comunque un risparmio per il Servizio sanitario nazionale pari a quello indicato nella relativa colonna dell'allegato 4 denominata "risparmio SSN". Nel caso in cui il valore complessivo delle riduzioni indicate nella colonna "Risparmio SSN" superi, nell'anno 2001, per i farmaci nella classe a), il 10% del fatturato ex-factory dell'azienda singola o del gruppo, qualora esistente, il risparmio derivante dalla riduzione dei prezzi non dovrà superare il 10% del fatturato. La comunicazione della riduzione del prezzo degli altri medicinali del listino, praticata dalle aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, deve avvenire nel rispetto dei tempi di cui al comma 1.

3. Con successivo provvedimento del Ministro della salute da adottarsi entro il 7 gennaio 2003, i medicinali di cui al comma 1 saranno collocati in classe a) o c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a seconda che il prezzo sia uguale o minore, o invece maggiore di quello massimo ritenuto accettabile ai fini della rimborsabilità».

Art. 2.

1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, è integrato dal documento «Integrazioni all'allegato I del decreto ministeriale 27 settembre 2002, relativo a «criteri adottati per la ristrutturazione del prontuario farmaceutico» che è parte integrante del presente decreto.

2. L'allegato 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 è integrato dal documento Integrazione dell'allegato 3 recante "elenco delle categorie terapeutiche dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale inclusi nella classe a), art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537" che è parte integrante del presente decreto.

3. L'allegato 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 è sostituito dal rispettivo allegato 4 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

4. L'allegato 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 è sostituito dal rispettivo allegato 6 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 341

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2002 RELATIVO A «CRITERI ADOTTATI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTUARIO FARMACEUTICO»

A seguito delle osservazioni pervenute alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, la metodologia adottata per la definizione del prezzo di riferimento nell'ambito della ristrutturazione del prontuario farmaceutico è stata integrata dai due seguenti criteri:

nel caso in cui l'utilizzo della Dose Definita Die come unità di misura per la definizione delle dosi terapeutiche consumate totali produca, all'interno di una categoria terapeutica, una ingiustificata distorsione rispetto alla realtà prescrittiva, non è possibile applicare il prezzo di riferimento. In questo caso, l'obiettivo della ristrutturazione del prontuario ha previsto l'aggiornamento delle note CUF con indicazioni sull'appropriatezza per la prescrizione da parte dei medici di medicina generale;

per le categorie terapeutiche indicate nell'allegato 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 che, come indicato dalla nota contrassegnata da asterisco, era prevista una verifica su dati di prescrizione, le osservazioni raccolte seguendo la procedura indicata dal comma 2, art. 4, hanno comportato una valutazione comparativa tra i risultati ottenuti per mezzo della Dose Definita Die (DDD) e quelli ottenuti secondo la metodologia della Dose Prescritta Die (PDD). Da questa analisi emerge che nella maggioranza dei casi la variabilità complessiva è trascurabile, mentre in altri può risultare rilevante. In questi ultimi casi, ove ritenuto congruente con i principi e la metodologia adottata ed esclusa la eventuale messa in luce di un uso inappropriato della posologia corretta, il prezzo di riferimento è stato calcolato tenendo conto delle Dosi Prescritte Die. (PDD)

Integrazione dell'Allegato 3 del DM 27 settembre 2002 recante «Elenco delle categorie terapeutiche dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale inclusi nella classe A art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537»

		Classificazione di provenienza:
M01AH	**Coxib**	***A***
ROFECOXIB		
CELECOXIB		
N05AH/0	**Antipsicotici atipici**	***A***
RISPERIDONE		
QUETIAPINA		
OLANZAPINA		
CLOZAPINA		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 4

Revisione dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in base al criterio costo-efficacia

Indicazione delle categorie terapeutiche, dei principi attivi e del prezzo massimo di rimborso (cut-off SSN) ai fini della concedibilità da parte del SSN

Principio Attivo	*N° Confezioni*	*Costo Dose Die*	*Spesa 2002*	*%*	*CUM*	*N° Dosi Die*	*%*	*CUM*	*Sconto FARMACO*	*Sconto LISTINO*	*Risparmio SSN*
Antagonisti dei recettori H2			**€ 11.211.326**								
FAMOTIDINA	3	**1,34**	4.033.112	36,0%	36,0%	3.009.785	39,2%	39,2%			
ROXATIDINA	6	**1,41**	3.035.027	27,1%	63,0%	2.146.397	28,0%	67,2%			
NIZATIDINA	6	**1,45**	2.962.399	26,4%	89,5%	2.044.031	26,6%	93,8%	2,8%		€ 82.947
RANITIDINA	5	**2,48**	1.180.788	10,5%	100,0%	475.741	6,2%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 236.158
Base 1,41	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 1,41**								**€ 319.105**
Inibitori della pompa acida			**€ 598.707.499**								
RABEPRAZOLO	2	**1,68**	46.849.883	7,8%	7,8%	27.928.290	9,9%	9,9%			
PANTOPRAZOLO	12	**1,91**	69.521.464	11,6%	19,4%	36.369.658	12,9%	22,9%			
LANSOPRAZOLO	6	**2,18**	87.668.874	14,6%	34,1%	40.283.891	14,3%	37,2%	11,5%		€ 10.081.921
OMEPRAZOLO	9	**2,24**	394.667.279	65,9%	100,0%	176.527.984	62,8%	100,0%	13,0% +S	0,8%	€ 54.464.085
Base 1,68	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 1,93**								**€ 64.546.006**
Eparinici - BPM			**€ 127.528.582**								
REPIVARINA SODICA	4	**3,16**	6.631.933	5,2%	5,2%	2.100.247	5,7%	5,7%			
DALTEPARINA SODICA	2	**3,20**	1.960.330	1,5%	6,7%	611.794	1,7%	7,4%			
ENOXAPARINA SODICA	7	**3,35**	46.279.476	36,3%	43,0%	13.808.268	37,6%	44,9%			
NADROPARINA CALCICA	13	**3,57**	65.978.169	51,7%	94,8%	18.474.511	50,2%	95,2%			
PARNAPARINA SODICA	3	**3,77**	6.678.674	5,2%	100,0%	1.773.496	4,8%	100,0%	3,7%		€ 247.111
Base 3,16	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 3,63**								**€ 247.111**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Nitrati organici			**€ 6.044.901**								
PENTAERITRITILE TETRANITRATO	1	**0,15**	110.845	1,8%	1,8%	724.474	3,8%	3,8%			
ISOSORBIDE DINITRATO	2	**0,17**	443.772	7,3%	9,2%	2.642.398	13,9%	17,7%			
TENITRAMINA	1	**0,18**	104.537	1,7%	10,9%	575.961	3,0%	20,7%			
ISOSORBIDE DINITRATO retard	2	**0,21**	311.731	5,2%	16,1%	1.484.433	7,8%	28,6%	4,8%		€ 14.963
ISOSORBIDE MONONITRATO retard	1	**0,37**	5.074.017	83,9%	100,0%	13.578.991	71,4%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 1.014.803
Base 0,17	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,20**								**€ 1.029.766**
Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici			**€ 148.694.988**								
URAPIDILE	2	**0,91**	166.883	0,1%	0,1%	183.804	0,1%	0,1%			
DOXAZOSIN	6	**1,12**	141.556.157	95,2%	95,3%	126.799.123	95,6%	95,7%			
TERAZOSINA	4	**1,23**	6.971.948	4,7%	100,0%	5.651.066	4,3%	100,0%			
Base 1,12	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 1,29**								
Diuretici ad azione diuretica minore - Sulfonamidi			**€ 6.440.479**								
CLORTALIDONE	1	**0,04**	525.483	8,2%	8,2%	11.942.803	40,0%	40,0%			
METOLAZONE	2	**0,14**	372.861	5,8%	13,9%	2.651.930	8,9%	48,9%	13,0% +S	7,0%	€ 74.572
XIPAMIDE	1	**0,15**	10.562	0,2%	14,1%	71.691	0,2%	49,1%	13,0% +S	7,0%	€ 2.112
FENQUIZONE	1	**0,21**	44.881	0,7%	14,8%	214.484	0,7%	49,8%	13,0% +S	7,0%	€ 8.976
INDAPAMIDE retard	1	**0,37**	5.486.692	85,2%	100,0%	14.977.320	50,2%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 1.097.338
Base 0,04	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,05**								**€ 1.182.998**
Diuretici ad azione diuretica maggiore - Sulfonamidi			**€ 20.696.521**								
FUROSEMIDE	2	**0,10**	19.726.487	95,3%	95,3%	203.235.076	98,9%	98,9%			
BUMETANIDE	1	**0,13**	2.153	0,0%	95,3%	16.375	0,0%	98,9%	7,7%		€ 166
PIRETANIDE	2	**0,42**	967.881	4,7%	100,0%	2.291.948	1,1%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 193.576
Base 0,10	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,12**								**€ 193.742**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate
15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Antagonisti dell'aldosterone			**€ 24.322.072**								
SPIRONOLATTONE	6	**0,33**	6.291.117	25,9%	25,9%	19.167.176	30,7%	30,7%			
CANRENONE	4	**0,42**	5.006.465	20,6%	46,4%	12.062.339	19,3%	50,0%	9,5%		€ 475.614
CANRENOATO DI POTASSIO	2	**0,42**	13.024.489	53,6%	100,0%	31.233.787	50,0%	100,0%	9,5%		€ 1.237.326
Base 0,33	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,38**								**€ 1.712.940**
Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio			**€ 19.103.032**								
AMILORIDE+IDROCLOROTIAZIDE	1	**0,12**	13.329.556	69,8%	69,8%	111.079.632	91,7%	91,7%			
BUTIZIDE+CANRENOATO DI POTASSIO	1	**0,57**	4.750.813	24,9%	94,6%	8.389.955	6,9%	98,6%	13,0% +S	7,0%	€ 950.162
IDROCLOROTIAZIDE+SPIRONOLATTONE	2	**0,61**	1.022.663	5,4%	100,0%	1.671.018	1,4%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 204.533
Base 0,12	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,14**								**€ 1.154.695**
Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio			**€ 8.398.176**								
FUROSEMIDE+TRIAMTERENE	1	**0,11**	192.628	2,3%	2,3%	1.825.855	9,1%	9,1%			
FUROSEMIDE+SPIRONOLATTONE	3	**0,45**	8.205.548	97,7%	100,0%	18.273.359	90,9%	100,0%			
Base 0,45	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,52**								
Bloccanti non selettivi dei recettori beta-adrenergici, non associati			**€ 5.190.987**								
PROPRANOLOLO	3	**0,27**	2.522.380	48,6%	48,6%	9.477.606	56,1%	56,1%			
TIMOLOLO	1	**0,29**	142.564	2,7%	51,3%	484.088	2,9%	59,0%			
SOTALOLO	2	**0,32**	1.030.831	19,9%	71,2%	3.258.663	19,3%	78,3%			
PINDOLOLO	1	**0,32**	282.023	5,4%	76,6%	884.086	5,2%	83,5%			
INDENOLOLO	1	**0,37**	27.075	0,5%	77,2%	73.236	0,4%	84,0%	13,0% +S	0,5%	€ 3.655
NADOLOLO	1	**0,44**	1.186.115	22,8%	100,0%	2.708.025	16,0%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 237.223
Base 0,32	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 0,32**								**€ 240.878**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	*N° Confezioni*	*Costo Dose Die*	*Spesa 2002*	*%*	*CUM*	*N° Dosi Die*	*%*	*CUM*	*Sconto FARMACO*	*Sconto LISTINO*	*Risparmio SSN*
Bloccanti selettivi dei recettori beta-adrenergici, non associati			**€ 63.477.315**								
ATENOLOLO	*1*	**0,21**	32	0,0%	*0,0%*	149	0,0%	*0,0%*			
CELIPROLOLO	*1*	**0,40**	885.862	1,4%	*1,4%*	2.197.000	2,0%	*2,0%*			
BISOPROLOLO	*1*	**0,41**	10.666.959	16,8%	*18,2%*	26.245.594	24,0%	*26,0%*			
ACEBUTOLOLO	*3*	**0,41**	1.664.365	2,6%	*20,8%*	4.093.645	3,7%	*29,7%*			
BETAXOLOLO	*1*	**0,42**	296.397	0,5%	*21,3%*	698.579	0,6%	*30,4%*			
NEBIVOLOLO	*2*	**0,66**	49.963.700	78,7%	*100,0%*	76.238.884	69,6%	*100,0%*	13,0% +S	7,0%	€ 9.992.740
Base 0,41	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,47**								**€ 9.992.740**
Betabloccanti selettivi ed altri diuretici			**€ 2.720.194**								
CLORTALIDONE+METOPROLOLO	*1*	**0,26**	977.910	36,0%	*36,0%*	3.797.710	45,7%	*45,7%*			
ATENOLOLO+CLORTALIDONE	*5*	**0,36**	653.502	24,0%	*60,0%*	1.809.416	21,8%	*67,5%*			
ATENOLOLO+INDAPAMIDE	*3*	**0,40**	1.088.782	40,0%	*100,0%*	2.694.661	32,5%	*100,0%*	10,0%		€ 108.878
Base 0,36	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 0,36**								**€ 108.878**
Ca-antagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare			**€ 513.033.248**								
MANIDIPINA	*4*	**0,48**	45.038.377	8,8%	*8,8%*	93.682.324	11,3%	*11,3%*			
FELODIPINA	*6*	**0,49**	51.993.755	10,1%	*18,9%*	105.662.416	12,8%	*24,1%*			
NIFEDIPINA	*3*	**0,50**	5.679.921	1,1%	*20,0%*	11.419.465	1,4%	*25,5%*			
AMLODIPINA	*5*	**0,62**	260.656.044	50,8%	*70,8%*	421.788.009	51,0%	*76,5%*	11,3%		€ 29.454.133
ISRADIPINA	*3*	**0,62**	2.802.123	0,5%	*71,4%*	4.493.668	0,5%	*77,1%*	11,3%		€ 316.640
NITRENDIPINA	*2*	**0,69**	6.928.608	1,4%	*72,7%*	10.114.757	1,2%	*78,3%*	13,0% +S	7,0%	€ 1.385.722
LERCANIDIPINA	*6*	**0,69**	56.078.952	10,9%	*83,7%*	80.802.112	9,8%	*88,1%*	13,0% +S	7,0%	€ 11.215.790
NICARDIPINA	*11*	**0,76**	1.606.816	0,3%	*84,0%*	2.125.997	0,3%	*88,3%*	13,0% +S	7,0%	€ 321.363
LACIDIPINA	*15*	**0,84**	76.539.262	14,9%	*98,9%*	91.515.704	11,1%	*99,4%*	13,0% +S	7,0%	€ 15.307.852
NISOLDIPINA	*2*	**1,14**	5.709.390	1,1%	*100,0%*	4.986.449	0,6%	*100,0%*	13,0% +S	7,0%	€ 1.141.878
Base 0,48	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,55**								**€ 59.143.379**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Inibitori enzima di conversione dell'angiotensina, non associati			**€ 600.638.873**								
RAMIPRIL	7	**0,41**	83.014.518	13,8%	13,8%	202.223.776	17,5%	17,5%			
CILAZAPRIL	2	**0,45**	8.989.593	1,5%	15,3%	20.120.591	1,7%	19,2%			
ENALAPRIL	6	**0,45**	204.900.490	34,1%	49,4%	453.418.219	39,3%	58,5%			
LISINOPRIL	6	**0,47**	75.950.191	12,6%	62,1%	160.154.313	13,9%	72,4%			
BENAZEPRIL	5	**0,51**	7.420.432	1,2%	63,3%	14.477.812	1,3%	73,6%	7,8%		€ 578.794
QUINAPRIL	6	**0,59**	41.223.782	6,9%	70,2%	70.331.930	6,1%	79,7%	13,0% +S	7,0%	€ 8.244.756
DELAPRIL	2	**0,61**	5.657.661	0,9%	71,1%	9.220.868	0,8%	80,5%	13,0% +S	7,0%	€ 1.131.532
SPIRAPRIL	2	**0,65**	5.051.445	0,8%	72,0%	7.797.159	0,7%	81,2%	13,0% +S	7,0%	€ 1.010.289
FOSINOPRIL	6	**0,69**	62.858.351	10,5%	82,4%	91.049.090	7,9%	89,1%	13,0% +S	7,0%	€ 12.571.670
TRANDOLAPRIL	2	**0,73**	5.375.869	0,9%	83,3%	7.370.251	0,6%	89,7%	13,0% +S	7,0%	€ 1.075.174
MOEXIPRIL	2	**0,75**	6.816.077	1,1%	84,5%	9.131.587	0,8%	90,5%	13,0% +S	7,0%	€ 1.363.215
ZOFENOPRIL	3	**0,78**	16.135.202	2,7%	87,1%	20.554.398	1,8%	92,3%	13,0% +S	7,0%	€ 3.227.040
PERINDOPRIL	2	**0,87**	77.245.264	12,9%	100,0%	89.227.204	7,7%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 15.449.053
Base 0,47	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 0,47**								**€ 44.651.523**
Inibitori enzima di conversione dell'angiotensina e diuretici			**€ 436.864.436**								
DELAPRIL+INDAPAMIDE	2	**0,60**	21.982.203	5,0%	5,0%	36.790.299	6,7%	6,7%			
BENAZEPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	3	**0,70**	8.829.553	2,0%	7,1%	12.600.789	2,3%	9,0%			
CAPTOPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	4	**0,74**	49.792.410	11,4%	18,5%	67.348.994	12,2%	21,2%			
QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	5	**0,74**	51.947.463	11,9%	30,3%	70.199.289	12,7%	33,9%			
CILAZAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	2	**0,75**	2.617.063	0,6%	30,9%	3.506.114	0,6%	34,6%			
RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	6	**0,76**	42.599.708	9,8%	40,7%	56.169.661	10,2%	44,8%			
MOEXIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	3	**0,76**	5.081.816	1,2%	41,9%	6.649.148	1,2%	46,0%			
LISINOPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	3	**0,77**	56.653.331	13,0%	54,8%	73.507.565	13,3%	59,3%			
RAMIPRIL+PIRETANIDE	1	**0,83**	5.613.813	1,3%	56,1%	6.786.994	1,2%	60,5%			
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	6	**0,85**	118.102.158	27,0%	83,1%	138.949.677	25,2%	85,8%	2,4%		€ 2.834.452
PERINDOPRIL +INDAPAMIDE	2	**0,90**	1.501.580	0,3%	83,5%	1.669.040	0,3%	86,1%	7,8%		€ 117.123
FOSINOPRIL+IDROCLOROTIAZIDE	3	**0,94**	72.143.340	16,5%	100,0%	76.806.598	13,9%	100,0%	11,7%		€ 8.440.771
Base 0,83	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 0,83**								**€ 11.392.346**

LEGENDA CRITERI
SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate
15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Antagonisti dell'angiotensina II, non associati			**€ 287.117.737**								
EPROSARTAN	1	**0,84**	3.407.525	1,2%	1,2%	4.058.438	1,5%	1,5%			
VALSARTAN	4	**1,02**	55.975.035	19,5%	20,7%	54.815.128	19,9%	21,4%			
LOSARTAN	3	**1,04**	77.401.613	27,0%	47,6%	74.301.654	27,0%	48,3%			
CANDESARTAN	4	**1,05**	56.390.106	19,6%	67,3%	53.648.819	19,5%	67,8%			
IRBESARTAN	4	**1,06**	52.679.341	18,3%	85,6%	49.726.215	18,0%	85,9%	0,9%		€ 474.114
TELMISARTAN	6	**1,06**	41.264.117	14,4%	100,0%	38.986.736	14,1%	100,0%	0,9%		€ 371.377
Base 1,05	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 1,05**								**€ 845.491**
Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici			**€ 186.562.413**								
VALSARTAN+IDROCLOROTIAZIDE	4	**0,94**	56.223.606	30,1%	30,1%	59.971.854	32,5%	32,5%			
LOSARTAN+IDROCLOROTIAZIDE	6	**1,02**	59.433.671	31,9%	62,0%	58.268.306	31,6%	64,0%			
IRBESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE	4	**1,05**	47.848.390	25,6%	87,6%	45.555.421	24,7%	88,7%	2,9%		€ 1.387.603
CANDESARTAN CILEXETIL+IDROCLOROTIAZI	3	**1,10**	23.056.747	12,4%	100,0%	20.886.097	11,3%	100,0%	7,3%		€ 1.683.143
Base 1,02	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 1,02**								**€ 3.070.746**
Inibitori della HMG CoA reduttasi			**€ 304.595.524**								
PRAVASTATINA	10	**1,34**	100.037.296	32,8%	32,8%	74.448.225	35,0%	35,0%			
SIMVASTATINA	10	**1,48**	204.558.228	67,2%	100,0%	138.290.099	65,0%	100,0%			
Base 1,34	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 1,54**								
Inibitori della HMG CoA reduttasi			**€ 171.397.262**								
FLUVASTATINA	3	**0,95**	6.463.344	3,8%	3,8%	6.778.039	4,2%	4,2%			
ATORVASTATINA	8	**1,07**	163.901.354	95,6%	99,4%	152.490.587	95,2%	99,5%			
FLUVASTATINA retard	3	**1,17**	1.032.564	0,6%	100,0%	879.580	0,5%	100,0%			
Base 1,07	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 1,23**								

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Fibrati			**€ 12.343.895**								
FENOFIBRATO	5	**0,41**	7.663.531	62,1%	62,1%	18.517.973	68,1%	68,1%			
BEZAFIBRATO	1	**0,44**	116.743	0,9%	63,0%	268.004	1,0%	69,1%			
BEZAFIBRATO retard	2	**0,54**	4.560.350	36,9%	100,0%	8.413.930	30,9%	100,0%	13,0%		€ 592.846
GEMFIBROZIL	3	**0,74**	3.270	0,0%	100,0%	4.400	0,0%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 654
Base 0,41	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,47**								**€ 593.500**
Altri antipsoriasici per uso topico			**€ 24.107.455**								
TACALCITOLO	1	**1,56**	4.683.372	19,4%	19,4%	2.992.570	23,4%	23,4%			
TAZAROTENE	2	**1,73**	884.895	3,7%	23,1%	512.488	4,0%	27,4%			
CALCIPOTRIOLO	6	**1,99**	18.539.188	76,9%	100,0%	9.294.379	72,6%	100,0%	10,0%		€ 1.853.919
Base 1,56	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 1,79**								**€ 1.853.919**
Associazioni fisse estro-progestiniche			**€ 25.390.488**								
ETINILESTRADIOLO+NORGESTREL	1	**0,08**	12.562	0,0%	0,0%	149.040	0,1%	0,1%			
ETINILESTRADIOLO+LEVONORGESTREL	3	**0,09**	273.344	1,1%	1,1%	3.100.838	2,0%	2,1%			
ETINILESTRADIOLO+DESOGESTREL	2	**0,16**	2.378.316	9,4%	10,5%	15.238.640	10,0%	12,1%			
ETINILESTRADIOLO+GESTODENE	2	**0,17**	22.726.265	89,5%	100,0%	133.683.912	87,9%	100,0%			
Base 0,16	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,18**								
Preparati sequenziali estro-progestinici			**€ 23.288.702**								
ETINILESTRADIOLO+NORETISTERONE	1	**0,07**	117	0,0%	0,0%	1.632	0,0%	0,0%			
ETINILESTRADIOLO+LEVONORGESTREL	1	**0,09**	477.016	2,0%	2,0%	5.217.368	3,8%	3,8%			
ETINILESTRADIOLO+GESTODENE	2	**0,17**	22.811.568	98,0%	100,0%	131.142.836	96,2%	100,0%			
Base 0,17	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,20**								

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Estrogeni naturali e semisintetici, non associati			**€ 1.454.236**								
ETINILESTRADIOLO	1	**0,10**	40.059	2,8%	2,8%	400.586	4,3%	4,3%			
ESTRADIOLO	1	**0,14**	65.914	4,5%	7,3%	462.558	5,0%	9,3%			
ESTROGENI CONIUGATI	4	**0,15**	1.144.397	78,7%	86,0%	7.632.074	82,1%	91,4%			
ESTRIOLO	1	**0,26**	203.866	14,0%	100,0%	796.352	8,6%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 40.773
Base 0,14	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,16**								**€ 40.773**
Estrogeni naturali e semisintetici, non associati			**€ 8.199.249**								
ESTROGENI CONIUGATI	1	**0,20**	350.938	4,3%	4,3%	1.789.926	11,0%	11,0%			
PROMESTRIENE	2	**0,39**	2.830.026	34,5%	38,8%	7.197.709	44,4%	55,4%			
ESTRIOLO	3	**0,69**	5.018.285	61,2%	100,0%	7.224.260	44,6%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 1.003.657
Base 0,39	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,45**								**€ 1.003.657**
Cefalosporine e sostanze correlate			**€ 226.525.065**								
CEFTRIAXONE	3	**14,38**	125.723.334	55,5%	55,5%	8.740.132	69,9%	69,9%			
CEFTIZOXIMA	1	**15,90**	1.160.247	0,5%	56,0%	72.972	0,6%	70,5%			
CEFEPIME	5	**24,14**	13.825.790	6,1%	62,1%	572.735	4,6%	75,1%	13,0% +S	7,0%	€ 2.765.158
CEFODIZIMA	3	**26,30**	28.788.153	12,7%	74,8%	1.094.607	8,8%	83,8%	13,0% +S	7,0%	€ 5.757.630
CEFTAZIDIMA	13	**28,23**	57.027.542	25,2%	100,0%	2.019.908	16,2%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 11.405.508
Base 14,38	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 16,54**								**€ 19.928.296**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Macrolidi			**€ 280.201.895**								
MIDECAMICINA	1	**1,00**	81.451	0,0%	0,0%	81.587	0,1%	0,1%			
ERITROMICINA ETILSUCCINATO	6	**1,85**	3.466.976	1,2%	1,3%	1.872.246	2,0%	2,0%			
MIOCAMICINA	9	**1,92**	3.298.558	1,2%	2,4%	1.714.434	1,8%	3,8%			
SPIRAMICINA	1	**2,54**	15.542.006	5,5%	8,0%	6.122.114	6,4%	10,2%			
JOSAMICINA	4	**2,60**	1.041.553	0,4%	8,4%	400.476	0,4%	10,7%			
ROXITROMICINA	8	**2,72**	21.519.605	7,7%	16,0%	7.924.899	8,3%	19,0%			
FLURITROMICINA	6	**2,82**	2.324.646	0,8%	16,9%	823.854	0,9%	19,8%			
AZITROMICINA	7	**2,83**	66.938.645	23,9%	40,8%	23.642.104	24,7%	44,6%			
ROKITAMICINA	5	**2,95**	20.657.323	7,4%	48,1%	6.991.308	7,3%	51,9%	1,0%		€ 206.573
CLARITROMICINA	21	**3,16**	145.331.132	51,9%	100,0%	45.951.344	48,1%	100,0%	7,6%		€ 11.045.166
Base 2,54	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 2,92**								**€ 11.251.739**
Fluorochinoloni			**€ 215.664.592**								
LEVOFLOXACINA	6	**2,49**	79.159.818	36,7%	36,7%	31.752.953	54,7%	54,7%			
ENOXACINA	5	**3,29**	1.171.105	0,5%	37,2%	355.959	0,6%	55,3%			
RUFLOXACINA	5	**3,30**	3.050.471	1,4%	38,7%	925.774	1,6%	56,9%			
OFLOXACINA	4	**3,62**	3.473.394	1,6%	40,3%	959.402	1,7%	58,6%			
LOMEFLOXACINA	3	**4,16**	15.703.762	7,3%	47,6%	3.773.129	6,5%	65,1%			
MOXIFLOXACINA	3	**4,91**	26.019.341	12,1%	59,6%	5.303.575	9,1%	74,2%			
CIPROFLOXACINA	8	**5,57**	81.533.332	37,8%	97,4%	14.626.196	25,2%	99,4%	11,8%		€ 9.620.933
PEFLOXACINA	2	**15,36**	5.553.371	2,6%	100,0%	361.548	0,6%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 1.110.674
Base 4,91	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 4,91**								**€ 10.731.607**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Farmaci antinfiammatori non steroidei non selettivi			**€ 42.568.247**								
INDOMETACINA	4	**0,21**	592.811	1,4%	1,4%	2.848.574	3,0%	3,0%			
CINNOXICAM	4	**0,23**	451.602	1,1%	2,5%	1.927.851	2,1%	5,1%			
KETOPROFENE retard	1	**0,29**	1.135.591	2,7%	5,1%	3.920.054	4,2%	9,3%			
NAPROSSENE	2	**0,30**	13.585	0,0%	5,2%	45.089	0,0%	9,3%			
KETOPROFENE	5	**0,30**	3.492.680	8,2%	13,4%	11.555.220	12,3%	21,6%			
IBUPROFENE	1	**0,34**	25.646	0,1%	13,4%	75.077	0,1%	21,7%			
PIROSSICAM	2	**0,42**	5.951.700	14,0%	27,4%	14.120.228	15,0%	36,7%			
FLURBIPROFENE	2	**0,49**	997.397	2,3%	29,7%	2.032.591	2,2%	38,9%			
DICLOFENAC	2	**0,50**	624.854	1,5%	31,2%	1.248.043	1,3%	40,2%			
PROGLUMETACINA	4	**0,51**	719.833	1,7%	32,9%	1.424.170	1,5%	41,7%			
TENOXICAM	6	**0,51**	1.624.609	3,8%	36,7%	3.204.251	3,4%	45,2%			
OXAPROZINA	1	**0,51**	1.586.899	3,7%	40,4%	3.111.567	3,3%	48,5%			
SULINDAC	3	**0,54**	43.204	0,1%	40,5%	80.051	0,1%	48,6%			
PIROSSICAM BETACICLODESTRINA	2	**0,56**	4.052.168	9,5%	50,1%	7.210.264	7,7%	56,2%			
AMTOLMETINE GUACIL	4	**0,59**	3.104.846	7,3%	57,4%	5.301.387	5,6%	61,9%			
MELOXICAM	4	**0,63**	12.085.429	28,4%	85,8%	19.210.000	20,5%	82,3%	6,2%		€ 751.529
ACEMETACINA	2	**0,65**	63.826	0,1%	85,9%	98.498	0,1%	82,4%	9,0%		€ 5.713
ACIDO TIAPROFENICO	6	**0,71**	356.618	0,8%	86,7%	499.699	0,5%	83,0%	13,0% +S	4,3%	€ 61.796
NABUMETONE	4	**0,84**	2.537.426	6,0%	92,7%	3.030.365	3,2%	86,2%	13,0% +S	7,0%	€ 507.485
Base 0,59	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 0,59**								**€ 1.326.523**
Agonisti selettivi dei recettori 5HT1			**€ 55.744.638**								
ZOLMITRIPTAN	2	**6,56**	11.261.649	20,2%	20,2%	1.715.795	24,1%	24,1%			
SUMATRIPTAN SUCCINATO	8	**7,84**	28.138.586	50,5%	70,7%	3.589.156	50,5%	74,6%	3,8%		€ 1.069.266
RIZATRIPTAN BENZOATO	7	**9,04**	16.344.403	29,3%	100,0%	1.808.524	25,4%	100,0%	13,0% +S	3,6%	€ 2.713.171
Base 6,56	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 7,54**								**€ 3.782.437**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina			**€ 251.610.426**								
FLUVOXAMINA MALEATO	*12*	**0,76**	11.690.854	4,6%	*4,6%*	15.451.176	7,0%	*7,0%*			
CITALOPRAM	*8*	**1,12**	71.428.571	28,4%	*33,0%*	63.937.681	29,1%	*36,1%*			
PAROXETINA	*4*	**1,15**	115.060.937	45,7%	*78,8%*	99.818.603	45,4%	*81,5%*			
SERTRALINA	*6*	**1,31**	53.430.064	21,2%	*100,0%*	40.744.844	18,5%	*100,0%*	12,2%		€ 6.518.468
Base 1,15	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 1,15**								**€ 6.518.468**
Altri antidepressivi			**€ 64.020.281**								
VILOSSAZINA	*1*	**0,41**	51.262	0,1%	*0,1%*	124.421	0,3%	*0,3%*			
MIANSERINA	*2*	**0,65**	3.686.526	5,8%	*5,8%*	5.662.890	11,6%	*11,9%*			
TRAZODONE	*5*	**1,06**	8.233.298	12,9%	*18,7%*	7.789.298	16,0%	*27,9%*			
REBOXETINA	*4*	**1,06**	7.032.972	11,0%	*29,7%*	6.625.545	13,6%	*41,5%*			
MIRTAZAPINA	*2*	**1,17**	12.027.532	18,8%	*48,5%*	10.242.146	21,1%	*62,6%*			
VENLAFAXINA retard	*2*	**1,78**	19.317.762	30,2%	*78,6%*	10.848.676	22,3%	*84,9%*			
VENLAFAXINA	*3*	**1,86**	13.670.929	21,4%	*100,0%*	7.331.832	15,1%	*100,0%*	4,3%		€ 587.850
Base 1,78	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 1,78**								**€ 587.850**
Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici			**€ 160.344.406**								
FENOTEROLO	*3*	**0,12**	1.631.390	1,0%	*1,0%*	14.084.993	7,1%	*7,1%*			
PROCATEROLO	*3*	**0,14**	246.508	0,2%	*1,2%*	1.758.550	0,9%	*7,9%*			
TERBUTALINA	*1*	**0,32**	998.930	0,6%	*1,8%*	3.094.579	1,6%	*9,5%*			
SALBUTAMOLO	*12*	**0,63**	70.743.884	44,1%	*45,9%*	112.633.987	56,5%	*66,0%*			
FORMOTEROLO	*8*	**1,26**	72.937.011	45,5%	*91,4%*	57.889.166	29,0%	*95,1%*			
SALMETEROLO	*3*	**1,40**	13.786.683	8,6%	*100,0%*	9.835.921	4,9%	*100,0%*	10,0%		€ 1.378.668
Base 1,26	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 1,26**								**€ 1.378.668**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Beta-2 adrenergici a lunga durata d'azione e glucocorticoidi			**€ 148.179.725**								
FORMOTEROLO+BUDENOSIDE	2	**2,36**	6.531.407	4,4%	4,4%	2.773.421	4,8%	4,8%			
SALMETEROLO+FLUTICASONE	12	**2,56**	141.648.317	95,6%	100,0%	55.341.224	95,2%	100,0%			
Base 2,56	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 2,94**								
Beta-2 adrenergici ad azione rapida e anticolinergici			**€ 24.900.649**								
FENOTEROLO+IPRATROPIO BROMURO	3	**0,49**	5.883.277	23,6%	23,6%	12.036.771	39,4%	39,4%			
SALBUTAMOLO+IPRATROPIO BROMURO	2	**1,03**	19.017.372	76,4%	100,0%	18.482.449	60,6%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 3.803.474
Base 0,49	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,56**								**€ 3.803.474**
Beta-2 adrenergici ad azione rapida e glucocorticoidi			**€ 17.510.756**								
SALBUTAMOLO+BECLOMETASONE	7	**0,41**	16.138.065	92,2%	92,2%	39.466.936	95,2%	95,2%			
SALBUTAMOLO+FLUNISOLIDE	2	**0,69**	1.372.691	7,8%	100,0%	1.994.910	4,8%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 274.538
Base 0,41	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,47**								**€ 274.538**
Glicocorticoidi			**€ 309.018.995**								
BECLOMETASONE	9	**0,68**	79.151.834	25,6%	25,6%	116.753.014	39,6%	39,6%			
FLUNISOLIDE	14	**1,08**	63.532.796	20,6%	46,2%	58.781.390	20,0%	59,6%			
BUDESONIDE	12	**1,29**	54.640.645	17,7%	63,9%	42.347.337	14,4%	74,0%			
FLUTICASONE	13	**1,46**	111.693.721	36,1%	100,0%	76.747.678	26,0%	100,0%	11,6%		€ 12.956.472
Base 1,29	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 1,29**								**€ 12.956.472**
Anticolinergici			**€ 15.136.639**								
IPRATROPIO	3	**0,11**	2.656.011	17,5%	17,5%	23.242.795	40,4%	40,4%			
OSSITROPIO	2	**0,36**	12.480.629	82,5%	100,0%	34.286.163	59,6%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 2.496.126
Base 0,11	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,13**								**€ 2.496.126**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi			**€ 12.576.386**								
NEDOCROMIL	2	**0,55**	9.640.895	76,7%	76,7%	17.659.616	88,4%	88,4%			
ACIDO CROMOGLICICO	6	**1,26**	2.935.491	23,3%	100,0%	2.321.334	11,6%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 587.098
Base 0,55	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,63**								**€ 587.098**
Derivati xantinici			**€ 24.624.789**								
TEOFILLINA	19	**0,19**	13.555.114	55,0%	55,0%	71.003.724	76,5%	76,5%			
AMINOFILLINA	7	**0,30**	1.811.668	7,4%	62,4%	6.047.521	6,5%	83,1%	13,0% +S	7,0%	€ 362.334
BAMIFILLINA	4	**0,44**	4.905.081	19,9%	82,3%	11.114.232	12,0%	95,0%	13,0% +S	7,0%	€ 981.016
DOXOFILLINA	3	**0,94**	4.291.039	17,4%	99,7%	4.543.925	4,9%	99,9%	13,0% +S	7,0%	€ 858.208
DIPROFILLINA	1	**1,13**	61.886	0,3%	100,0%	54.766	0,1%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 12.377
Base 0,19	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,22**								**€ 2.213.935**
Antileucotrienici			**€ 38.900.585**								
ZAFIRLUKAST	2	**1,68**	8.516.711	21,9%	21,9%	5.063.013	23,0%	23,0%			
MONTELUKAST	4	**1,79**	30.383.874	78,1%	100,0%	16.997.952	77,0%	100,0%			
Base 1,68	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 1,93**								
Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma			**€ 9.677.882**								
DIPIVEFRINA	1	**0,17**	269.235	2,8%	2,8%	1.553.277	4,7%	4,7%			
BRIMONIDINA	1	**0,29**	9.138.851	94,4%	97,2%	31.042.292	94,3%	99,1%			
CLONIDINA	1	**0,87**	269.797	2,8%	100,0%	310.111	0,9%	100,0%	13,0% +S	7,0%	€ 53.959
Base 0,29	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,33**								**€ 53.959**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Principio Attivo	N° Confezioni	Costo Dose Die	Spesa 2002	%	CUM	N° Dosi Die	%	CUM	Sconto FARMACO	Sconto LISTINO	Risparmio SSN
Parasimpaticomimetici			**€ 413.584**								
PILOCARPINA	4	**0,09**	199.029	48,1%	*48,1%*	2.113.769	91,4%	*91,4%*			
ACECLIDINA	1	**1,07**	214.555	51,9%	*100,0%*	199.772	8,6%	*100,0%*			
Base 1,07	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 1,23**								
Inibitori dell'anidrasi carbonica			**€ 23.015.677**								
DICLOFENAMIDE	3	**0,27**	28.834	0,1%	*0,1%*	108.499	0,4%	*0,4%*			
ACETAZOLAMIDE	1	**0,56**	839.929	3,6%	*3,8%*	1.486.599	4,9%	*5,2%*			
BRINZOLAMIDE	1	**0,57**	4.121.939	17,9%	*21,7%*	7.241.635	23,6%	*28,8%*			
DORZOLAMIDE	1	**0,83**	18.024.976	78,3%	*100,0%*	21.800.890	71,2%	*100,0%*	13,0% +S	7,0%	€ 3.604.995
Base 0,57	**Criterio +15%**		**Cut-Off SSN 0,66**								**€ 3.604.995**
Betabloccanti			**€ 11.684.024**								
METIPRANOLOLO	1	**0,18**	222.438	1,9%	*1,9%*	1.246.850	2,5%	*2,5%*			
LEVOBUNOLOLO	3	**0,19**	2.443.303	20,9%	*22,8%*	13.190.853	26,1%	*28,5%*			
CARTEOLOLO	4	**0,24**	4.315.906	36,9%	*59,8%*	18.095.635	35,8%	*64,3%*			
BEFUNOLOLO	2	**0,25**	469.149	4,0%	*63,8%*	1.906.507	3,8%	*68,1%*	4,0%		€ 18.766
TIMOLOLO MALEATO	4	**0,26**	921.029	7,9%	*71,7%*	3.546.315	7,0%	*75,1%*	7,7%		€ 70.919
BETAXOLOLO	1	**0,26**	3.312.200	28,3%	*100,0%*	12.603.499	24,9%	*100,0%*	7,7%		€ 255.039
Base 0,24	**Criterio SPESA**		**Cut-Off SSN 0,24**								**€ 344.724**
	863		**€ 5.566.741.307**			***5,12%***			***RISPARMIO:***		**€ 285.165.102**

LEGENDA CRITERI

SPESA = cut-off fissato per un valore che copre almeno il 50% della spesa cumulata e il 60% delle DDD cumulate

15% = cut-off fissato a +15% del valore che copre almeno il 5% del mercato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 6

NOTA 66

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:

artropatie su base connettivitica;

osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;

dolore neoplastico lieve o moderato;

dolore neoplastico grave, in associazione con gli oppiacei;

attacco acuto di gotta;

l'associazione tra COXIB e inibitori di pompa (PPI) non è giustificata.

Principi attivi:

Farmaci antinfiammatori (FANS) non selettivi:

aceclofenac; acemetacina; acido mefenamico; acido niflumico; acido tiaprofenico; amtolmetina guacile; cinnoxicam; diclofenac; diclofenac + misoprostolo; fentiazac; flurbiprofene; furprofene; ibuprofene; ibuprofene+arginina; indometacina; ketoprofene; ketoprofene (sale di lisina); meloxicam; metossibutropato; nabumetone; naprossene; nimesulide; nimesulide beta-ciclodestrina; oxaprozina; piroxicam; piroxicam beta-ciclodestrina; proglumetacina; sulindac; tenoxicam.

Farmaci antinfiammatori inibitori selettivi della ciclossigenasi2 (COX2):

osteoartrosi in fase algica: rofecoxib;

osteoartrosi in fase algica, artrite reumatoide: celecoxib.

Motivazioni e criteri applicativi:

In dosi singole, i FANS hanno attività antalgica paragonabile a quella del paracetamolo. In dosi adeguate e per somministrazioni ripetute hanno effetto antalgico protratto e attività antinfiammatoria, proprietà che li rendono particolarmente efficaci per il dolore associato a flogosi.

I FANS sono gravati da una incidenza di effetti gastrointestinali sfavorevoli anche gravi quali: ulcera peptica, perforazione, ostruzione, emorragia. Il rischio di ospedalizzazione per tali complicanze gravi è stimato per i FANS non selettivi fra l'1 e il 2% per anno (1). Questa incidenza aumenta nei soggetti a rischio, come specificato nella nota 1. Per questo motivo uno dei FANS in nota associa come gastroprotettore il misoprostolo e, pertanto, va riservato ai pazienti a rischio. I FANS possono inoltre ridurre l'efficacia degli antipertensivi e dei diuretici, e in soggetti predisposti, determinare o aggravare un'insufficienza renale funzionale e/o uno scompenso cardiaco.

I COXIB (celecoxib e rofecoxib) sono inibitori selettivi della ciclossigenasi2 (COX2) e lasciano immodificata, a dosi terapeutiche, l'attività della ciclossigenasi1 (COX1), mentre i FANS non selettivi inibiscono sia COX1 che COX2. Il rapporto efficacia-sicurezza dei COXIB è ancora da definire in modo sicuro. Non vi sono dati adeguati di confronto diretto tra celecoxib e rofecoxib che possano evidenziare con certezza un profilo diverso di efficacia e tollerabilità tra i due farmaci. Un rischio di complicanze gastrointestinali gravi (emorragia, perforazione, ostruzione) è documentato in letteratura (2-7), sia pure in misura ridotta rispetto ai FANS tradizionali.

I COXIB possono indurre un danno renale funzionale in pazienti «a rischio» alla pari di quanto avviene con i FANS tradizionali.

L'esistenza di un eccesso di rischio cardiovascolare è controversa (8-10) ed attualmente oggetto di verifica da parte di studi prospettici internazionali.

Il restante profilo di tollerabilità di questi farmaci appare simile, per ora, a quello evidenziato dai FANS tradizionali.

È perciò opportuno impiegare i COXIB con prudenza pari a quella che accompagna la prescrizione dei FANS tradizionali.

Bibliografia

1. Lanza FL. A guideline for the treatment and prevention of NSAID-induced ulcers. Am J Gastroenterol 1998;93:2037-46.

2. Celecoxib (Celebrex TM): 1 year later. Canadian Adverse Drug Reaction Newsletter 2000;10.

3. Beejay U, Wolfe MM. Cyclooxygenase 2 selective inhibitors: panacea or flash in the pan? Gastroenterology 1999;117:1002-5.

4. Peterson WL, Cryer B. COX-1 sparing NSAIDs: is the enthusiasm justified? JAMA 1999;282:1961-3.

5. Lichtenstein DR, Wolfe MM. COX-2-selective NSAIDs: new and improved? JAMA 2000;284:1297.

6. Bombardier C et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. New Engl J Med 2000;343:1520-8.

7. Silverstein F et al. Reporting of 6-Month Data in a Clinical Trial of Celecoxib. JAMA 2001;286:2398-400.

8. Mukherjee D et al. Risk of cardiovascular events associated with selective COX-2 inhibitors. JAMA 2001;286:954-9.

9. Boers M. NSAIDS and selective COX-2 inhibitors: competition between gastroprotection and cardio protection. Lancet 2001;357:1222-3.

10. Marvin A et al. Cardiovascular thrombotic events in controlled, clinical trials of rofecoxib. Circulation 2001;104:15-23.

02A13724

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2002.

Criteri per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di riso.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei Registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2002 ha espresso parere favorevole all'approvazione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di riso, come risulta dal verbale della stessa riunione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varietà di riso è soggetta ai criteri di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla stessa data le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, per quanto specificato nel presente decreto e nell'allegato *A*, non sono più applicabili per le domande di iscrizione al Registro nazionale delle varietà di riso.

Roma, 21 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

CRITERI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI VARIETA' DI RISO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PREMESSA

Il lavoro di revisione dei criteri e delle procedure per l'iscrizione delle varietà di riso è stato predisposto in collaborazione tra l'Ente Nazionale Sementi Elette (L. Tamborini) e l'Ente Nazionale Risi (A.M.Callegarin).

1. PARTE GENERALE

1.1 Gestione delle prove

Il Centro di coordinamento, nominato dal MIPAF, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova agronomica
- effettuare sopralluoghi alle prove di campo
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

- ricevimento campioni
- preparazione campioni parcellari per tutte le località
- reperimento campioni di varietà di riferimento
- preparazione schema sperimentale
- preparazione delle schede di raccolta dei dati
- elaborazione statistica dei risultati
- preparazione e invio dei fascicoli per la Commissione Sementi
- preparazione e invio dei fascicoli per i costitutori

Il Centro di coordinamento potrà consultare i rappresentanti dei costitutori

1.2 Questionario tecnico

Per ciascuna varietà il costitutore deve presentare un apposito questionario tecnico (*All. 1*) contenente la genealogia, la descrizione morfologica, le caratteristiche qualitative, compresa eventualmente la particolare destinazione d'uso della varietà, le modalità con le quali è stata ottenuta, le caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili.

E' fondamentale che il questionario sia portato a conoscenza dei Centri che effettuano le prove descrittive ed agronomiche.

1.3 Tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione completa del questionario tecnico e di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione deve pervenire, in originale, al Ministero e, in copia, alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento e al Centro di coordinamento, entro il:

15 gennaio

1.4 Materiale da inviare al Centro di coordinamento

Il Richiedente deve inviare al Centro di coordinamento, entro il:

15 febbraio

il seguente materiale:

20 kg di sementi.

Le sementi non devono essere trattate con antiparassitari.

Eventuali trattamenti con prodotti fungicidi devono essere concordati con l'Ente coordinatore.

Le caratteristiche tecnologiche delle sementi devono corrispondere a quelle previste dalla normativa comunitaria per la categoria Base (germinabilità minima 80%).

1.5 Numero di località

La prova descrittiva viene realizzata in una località/anno.

La prova agronomica viene realizzata in almeno tre località/anno.

1.6 Durata delle prove

Le prove vengono effettuate per due anni consecutivi di semina.

2. PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità.

2.1 Condizioni della prova

Per ogni varietà vengono realizzate n° 2 parcelle.

La popolazione di ogni parcella deve essere di almeno 1500 piante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Di seguito vengono riportate le dimensioni standard delle parcelle:

lunghezza	8,50 m
larghezza	1,20 m
distanza tra le file	0,20 m circa
n° di file	6
superficie	10 m^2

Le tecniche colturali devono essere adeguate per un ottimale sviluppo delle piante al fine della migliore espressione dei caratteri.

2.2 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

Presso il Centro di coordinamento deve essere mantenuta una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle già note.
La collezione è costituita da materiale di propagazione e scheda descrittiva.
La collezione comprende almeno le varietà iscritte o protette a livello comunitario (in particolare le varietà di riferimento UPOV, almeno quelle coltivabili negli areali italiani). Sono incluse anche varietà che sono state iscritte o protette in passato o, in casi specifici, comunque conosciute.
Nell'ambito della collezione di riferimento vengono identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.
In primo luogo va effettuato un raggruppamento delle varietà in prova sulla base delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario tecnico.
Le varietà da utilizzare come testimoni saranno quelle che vengono considerate più simili in rapporto a tale confronto.
Viene tenuta presente nella scelta anche l'origine genetica della varietà in prova.

2.3 Scheda descrittiva

Viene riportato in allegato un facsimile della scheda descrittiva dei caratteri da rilevare *(All. 2)*. L'elenco fa riferimento alla lista di caratteri obbligatori in base alla decisione 72/180/CEE e successive modificazioni e alla relative guide tecniche dell'UPOV. Alcuni caratteri riportati vengono rilevati nelle prove agronomiche.

I caratteri vengono descritti utilizzando classi primarie e secondarie; inoltre, nei caratteri ad espressione progressiva viene previsto un doppio salto di classe affinché una differenza venga considerata primaria. Per ogni carattere ad espressione numerica viene individuato con precisione un metodo di valutazione ed una differenza minima significativa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.4 Valutazione della distinguibilità

Una varietà viene considerata in possesso del requisito di differenziabilità qualora si distingua da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda per almeno un carattere che sia espresso in classi primarie, oppure da due caratteri che siano espressi in classi secondarie ed appartenenti ad almeno due gruppi di caratteri diversi.

2.5 Valutazione dell'omogeneità

La varietà viene considerata omogenea se il materiale in prova presenta almeno i requisiti di purezza previsti per le sementi della categoria "di base" .

La varietà viene considerata omogenea se il numero di fuori tipo risulta inferiore alla soglia stabilita.

N° PIANTE ESAMINATE	GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI-TIPO E' SUPERIORE O UGUALE A:
	(999 ‰)
1000	4
1500	5
2000	6
2500	7
3000	8
4000	9

2.6 Valutazione della stabilità

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo qualora il suo costitutore abbia definito un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione. Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità e differenziabilità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. PROVA AGRONOMICA

Scopo della prova agronomica è quello di valutare se la varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente. Tale requisito si considera rispettato se la varietà in prova costituisce, rispetto alle altre varietà note nella comunità, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti, almeno per la produzione in un determinato areale. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche potrà essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

Le prove verranno realizzate come riportato in allegato *(All. 3)*.

3.1 Valutazione dei risultati

Dall'elaborazione del complesso dei dati rilevati, sarà possibile esprimere, per ogni varietà in iscrizione, un giudizio agronomico e di utilizzazione, contenente anche eventuali indicazioni sugli areali di coltivazione o sulle tecniche colturali consigliabili ed un giudizio qualitativo.

3.2 Limiti di ammissibilità

Le nuove varietà per essere iscritte dovranno presentare un indice produttivo medio non inferiore a 90 fatto 100 il testimone o i testimoni. Nel caso di particolari destinazioni d'uso il limite di ammissibilità potrà essere ridotto in funzione della diversa rilevanza di altri caratteri agronomici e/o qualitativi oltre alla produttività.

4. SINTESI DEI RISULTATI DELLE PROVE

I risultati delle prove vengono sintetizzati con le schede riassuntive riportate in allegato *(All. 4 e 5)*.

5. TEMPISTICA

Riunione del Comitato esperti per:

- valutazione della documentazione tecnica del costitutore entro fine febbraio
- visita ai campi prova in fase spigatura-maturazione
- elaborazione finale dei risultati della prova descrittiva, agronomica, qualitativa e invio al Ministero entro il 15 gennaio, per consentire alla Commissione Sementi di esprimere il parere sulle varietà in corso di iscrizione entro il successivo mese di febbraio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. ISCRIZIONE CON UN SOLO ANNO DI PROVE UFFICIALI

Il costitutore ha facoltà di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varietà ad un solo anno di prove ufficiali.

In questo caso il questionario tecnico, che dovrà pervenire entro il 15 gennaio, dovrà comprendere:

- l'elenco completo dei caratteri previsti nell'allegato 2
- la valutazione agronomica della varietà eseguita secondo i protocolli d'esame equivalenti a quelli previsti dall'allegato 3. In particolare dovranno essere rispettate il numero di prove e le varietà testimoni.

Qualora l'anno di prova ufficiale non confermi i risultati forniti dal costitutore al momento della presentazione della domanda, la varietà non può essere iscritta.

In tal caso il costitutore può chiedere che venga effettuato un secondo anno di prove ufficiali.

7. COSTI DELLE PROVE

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati in allegato *(All. 6)*.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

QUESTIONARIO TECNICO

1. Specie: riso (*Oryza sativa* L.)

2. Nome e indirizzo del richiedente:

3. Denominazione proposta

4. Genealogia e informazioni sulle modalità di selezione, mantenimento e riproduzione della varietà:

5. Caratteristiche varietali da indicare (i numeri tra parentesi si riferiscono al codice UPOV del carattere – si prega di indicare lo stato di espressione più corrispondente alla descrizione varietale)

CICLO SEMINA-FIORITURA (FIORITURA SUL 50% DELLE PIANTE) (6)
E SEMINA MATURAZIONE (21)
INDICARE IL **NUMERO DI GIORNI** IN RAPPORTO A DUE VARIETA' NOTE ISCRITTE AL CATALOGO NAZIONALE

		Ciclo semina-fioritura	Ciclo semina-maturazione
N° giorni	cv. in iscrizione		
	varietà 1 =		
	varietà 2 =		

PIANTA: TAGLIA (CULMO + PANNOCCHIA CON ESCLUSIONE DELLE ARISTE) (12)
INDICARE **L'ALTEZZA IN CM** IN RAPPORTO A DUE VARIETA' NOTE ISCRITTE AL CATALOGO NAZIONALE

Taglia (cm)	cv. in iscrizione	
	varietà 1 =	
	varietà 2 =	

CARIOSSIDE : LUNGHEZZA (25) (seme sbramato)
INDICARE LA **MISURA IN MM**

cv. in iscrizione	

CARIOSSIDE : RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA (27) (seme sbramato)

cv. in iscrizione	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. Varietà simili e caratteri distintivi (con riferimento all'elenco dei caratteri e alla classificazione riportata nella scheda descrittiva).

Denominazione della varietà simile	Carattere in cui la varietà simile è differente	Classe di espressione della varietà simile	Classe di espressione della varietà candidata

7. La varietà è da considerarsi geneticamente modificata ai sensi della direttiva n. 90/220/CEE e successive modifiche?

SI ☐ **NO** ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento

8. La varietà è destinata a essere impiegata come alimento ricadente nel campo d'applicazione del Regolamento CE n. 258/97 e successive modifiche?

SI ☐ **NO** ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento

9. Note del costitutore :

Data Firma e Timbro del Richiedente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

Codice UPOV	Gruppo di caratteri	Carattere	Fase fenologica del rilievo	Classi *primarie*	Classi *secondarie*	Note		Esempio varietà
	1	**Foglia**						
	a	colore	in vegetazione	verde pigmentato			1 9	Baldo Vialone nano
	b	portamento	in vegetazione	eretta intermedia orizzontale riflessa		**Classi contigue non vengono considerate differenze primarie, ma secondarie**	1 2 3 4	Gladio Arborio
	2	**Culmo**						
12	# *a*	taglia	a maturità	espresso in centimetri		**Differenza minima significativa 10 %** Metodo: media di 10 misurazioni rilevate dal terreno all'apice della pannocchia, arista esclusa.		
11	*b*	diametro culmo	a maturità		sottile medio grosso		3 5 7	Lido, Thaibonnet S.Pietro
13	*c*	colore nodi	in vegetazione	verde pigmentato			1 9	Thaibonnet, Ariete Vialone nano, Arborio
	d	colore internodi	in vegetazione	verde pigmentato			1 9	Ariete Vialone nano, Arborio
	e	colore guaina	in vegetazione	verde pigmentato			1 9	Ariete Vialone nano
	f	colore giuntura	in vegetazione	verde pigmentato			1 9	Ariete Vialone nano
	g	colore auricole	in vegetazione	verde pigmentato			1 9	Ariete Vialone nano
	3	**Foglia paniculare**						
	a	portamento	maturazione lattea	eretta intermedia orizzontale riflessa		**Classi contigue non vengono considerate differenze primarie, ma secondarie**	1 2 3 4	Elio Selenio Loto Panda

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice UPOV	Gruppo di caratteri	Carattere	Fase fenologica del rilievo	Classi primarie	Classi secondarie	Note		Esempio varietà
	4	**Pannocchia**						
	# a	lunghezza	a maturità		espresso in centimetri	**Differenza minima significativa 20 %** Metodo: media di 10 misurazioni rilevate dal nodo paniculare all'apice della pannocchia, arista esclusa.		
15	b	tipo	a maturità	compatta intermedia aperta		**Classi contigue non vengono considerate differenze primarie, ma secondarie**	1 2 3	Cripto Lido, Ariete Vialone nano
	c	eserzione	a maturità	molto eserta eserta inguainata		**Classi contigue non vengono considerate differenze primarie, ma secondarie**	1 2 3	Vialone nano Loto
	d	portamento	a maturità	eretta semieretta semipendula pendula		**Classi contigue non vengono considerate differenze primarie, ma secondarie**	1 2 3 4	Cripto Lido, Ariete Thaibonnet Panda
20	e	aristatura	maturazione cerosa	mutica semimutica semiaristata aristata		***varietà mutica*** : assenza pressochè totale di ariste ***varietà semi-mutica*** : presenza di ariste solo sulle spighette apicali della pannocchia ***varietà semi-aristata*** : presenza di ariste su almeno 30 % delle spighette della pannocchia ***varietà aristata*** : presenza di ariste su almeno 80 % delle spighette della pannocchia **Classi contigue non vengono considerate differenze primarie, ma secondarie**	1 2 3 4	Balilla Thaibonnet Loto Castelmochi Carnaroli
10	f	colore stigmi	alla fioritura		ialino violetto		1 9	Ariete Vialone nano
	5	**Glumella**						
	a	villosità	maturazione cerosa	assente presente		**Viene considerata assente una tomentosità inferiore al 5 % di copertura delle glumelle**	1 9	Gladio S.Andrea
19	b	aristatura	maturazione cerosa	mutica corta lunga		***arista corta*** : lunghezza inferiore a 2 volte la lunghezza della spighetta ***arista lunga*** : lunghezza superiore a 2 volte la lunghezza della spighetta	3 5 7	Balilla Loto Carnaroli
9	c	colorazione apice	maturazione cerosa	apigmentato pigmentato	rosso-marrone viola-marrone		3 5 7	Ariete Arborio Vialone nano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice UPOV	Gruppo di caratteri		Carattere	Fase fenologica del rilievo	Classi primarie	Classi secondarie	Note		Esempio varietà
7-8		d	colorazione carena e calotta	maturazione cerosa	apigmentato			3	Ariete
					pigmentato	rosso-marrone		5	Arborio
						viola-marrone		7	Vialone nano
		e	colorazione glume	maturazione lattea	apigmentato			3	Ariete
					pigmentato	rosso-marrone		5	Arborio
						viola-marrone		7	Vialone nano
	6		**Spighetta**						
23	#	a	lunghezza	dopo raccolto	espresso in millimetri		**Differenza minima significativa: 10 %** Metodo: media di 100 misurazioni		
24	#	b	larghezza	dopo raccolto	espresso in millimetri		**Differenza minima significativa: 10 %** Metodo: media di 100 misurazioni		
22	#	c	peso 100 semi	dopo raccolto	espresso in grammi		**Differenza minima significativa: 10 %** Metodo: vedere Metodi Ufficiali di analisi per le Sementi. D.M. 22 /12/ 1992; Supplemento G.U. n°2 del 04/01/93		
	7		**Cariosside**						
25	#	a	lunghezza	seme sbramato	espresso in millimetri		**Differenza minima significativa: 10 %** Metodo: media di 100 misurazioni		
26	#	b	larghezza	seme sbramato	espresso in millimetri		**Differenza minima significativa: 10 %** Metodo: media di 100 misurazioni		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice UPOV	Gruppo di caratteri	Carattere	Fase fenologica del rilievo	Classi primarie	Classi secondarie	Note		Esempio varietà
27	# c	rapporto L/L	seme sbramato	arrotondato (<1,75) semiarrotondato (1,76-1,99) semiaffusolato (2,00-2,45) affusolato (2,46-3,00) lungo B (> 3,00)		**Differenza minima significativa: 10 %** Metodo: media di 100 misurazioni		Balilla Cripto Lido Ariete Thaibonnet
	# d	peso 100 semi	seme sbramato	espresso in grammi		**Differenza minima significativa: 10 %** Metodo: vedere Metodi Ufficiali di analisi per le Sementi. D.M. 22 /12/ 1992; Supplemento G.U. n°2 del 04/01/93		
	# e	colorazione pericarpo	seme sbramato	bianco colorato		escluso rosso (DPR 8-10-73 n°1065)	1 9	 Venere
	8	**Caratteri merceologici**						
29	# a	Cariosside: perlatura	seme lavorato		presenza assenza	**cristallino : assenza di perla superiore al 70 %**	1 9	Vialone nano Koral, Thaibonnet
	b	Aroma	determinazione sensoriale sul granello cotto		non aromatico aromatico		1 9	 Gange
30	c	Endosperma : tipo	in laboratorio		non glutinoso glutinoso		1 9	 Castelmochi
	d	Contenuto di amilosio	in laboratorio		alto (> 21 %) basso (< 21 %)	Metodo : UNI ISO 6647	1 9	Carnaroli, Ariete

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice UPOV	Gruppo di caratteri	Carattere	Fase fenologica del rilievo	Classi primarie	Classi secondarie	Note		Esempio varietà
	e	Consistenza	in laboratorio		alta (> = 0,85 kg/cmq)	Metodo : vedere Regolamenti UE 3878/87 e 2580/88	1	
					bassa (< 0,85 kg/cmq)	**Il carattere deve essere valutato in correlazione con il carattere 8d**	9	
	f	Collosità	in laboratorio		alta (> = 2,5 g x cm)	Metodo : vedere Regolamenti UE 3878/87 e 2580/88	1	
					bassa (< 2,5 g x cm)	**Il carattere deve essere valutato in correlazione con il carattere 8d**	9	
	9	**Cicli vegetativi**						
6	# a	semina-spigatura		definito in giorni rispetto ad un testimone		Rilevato alla spigatura del 50% delle pannocchie **Differenza minima significativa: 5 giorni**		
12	# b	semina-maturazione		definito in giorni rispetto ad un testimone		La maturazione si valuta al 22% di umidità **Differenza minima significativa: 8 giorni**		

NOTE DEL COSTITUTORE :

 # = caratteri rilevati nelle prove agronomiche (medie)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

METODOLOGIA PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA E CARATTERI DA RILEVARE

A. Numero di prove

Considerata la diffusione della coltura, concentrata in un areale circoscritto, prevalentemente (85–90%) nelle province di PV, VC, NO e MI, verranno annualmente realizzate almeno tre prove ubicate in almeno 2 delle suddette province.

B. Varietà testimoni

Per ogni varietà in iscrizione il o i testimoni saranno scelti tra le cv. a maggiore diffusione più simili per tipo di pianta, granello, ciclo vegetativo ed, eventualmente, caratteristiche merceologiche. Le varietà testimoni dovranno essere riviste ogni due anni, con l'accortezza di mantenere per il terzo anno la/le varietà da sostituire, in modo da garantire alle varietà in iscrizione il confronto per un biennio con gli stessi testimoni.

C. Metodologia sperimentale

Per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 45-50 m^2. La dose di semina per ogni varietà verrà determinata sulla base della germinabilità e del peso dei 1000 semi, in modo tale da garantire un investimento di semina di 500 semi germinabili per metro quadrato. In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. Durante il ciclo colturale e sul seme raccolto verranno effettuati i rilievi morfologici ed agronomici previsti.

D. Caratteri da rilevare

1) *Ciclo semina-fioritura*: rilevato alla fioritura del 50% delle pannocchie (la data di semina è quella della messa in acqua del seme).

2) *Ciclo semina-maturazione*: rilevato per ispezione diretta in campo valutando lo stadio delle cariossidi su alcune pannocchie prese a caso (parte distale, media e basale); la parcella è considerata matura quando più dell'80% delle cariossidi esaminate ha raggiunto lo stadio (umidità 22%).

3) *Altezza della pianta (taglia)*: dal colletto radicale all'apice della pannocchia, arista esclusa (10 misure per ogni parcella). La misura deve stimare l'omogeneità di livellamento della coltivazione e non la variabilità all'interno della parcella.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4) *Lunghezza della pannocchia*: dal nodo paniculare all'apice della pannocchia escludendo l'arista (10 misure per ogni parcella).

5) *Investimento*: numero di culmi fertili per metro quadrato (conteggio su 3 prelievi di 0,25 mq per ogni parcella).

6) *Produzione unitaria*: determinata sulla raccolta di tutta la parcella, tolti i bordi, utilizzando una mietitrebbiatrice per parcelle. Sul prodotto verde viene determinata l'umidità. Il prodotto viene poi essiccato con essiccatoio a flusso d'aria con temperatura non superiore a 40 °C fino ad un'umidità intorno al 14%.

7) *Resa alla lavorazione*: determinata su 200 grammi di prodotto prelevato da un campione rappresentativo; la determinazione riguarda sia la resa globale che quella in grana intera; i tempi di lavorazione sono determinati sulla base dell'asportazione di circa il 10% in peso, rispetto al riso sbramato.

8) *Allettamento*: espresso in percentuale sulla superficie totale della parcella (rilievo effettuato in continuazione dalla fioritura alla maturazione) e indicato come allettamento precoce quando intervenuto entro 25 giorni dalla fioritura.

9) *Attacco di malattie*: rilievo effettuato come giudizio complessivo di diffusione dell'attacco in base a 5 livelli (1 = tracce, 2 = leggero, 3 = discreto, 4 = forte, 5 = molto forte). Principali malattie da rilevare: *Piricularia oryzae e Bipolaris oryzae*. Segnalare la presenza di altre eventuali patologie.

10) *Biometria della spighetta e della cariosside*: calcolata sulla base delle misure (lunghezza e larghezza) di 100 spighette e del relativo sbramato; metodo impiegato: proiezione d'immagine.

11) *Peso di 100 spighette e di 100 cariossidi*: calcolato su 4 campioni di 100 spighette e del relativo sbramato.

I parametri 10 e 11 sono determinati sul materiale coltivato, su un campione raccolto a mano, essiccato e sgranato separatamente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 4

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali

SCHEDA VARIETALE RISO (*Oryza sativa* L.)

Varietà: Periodo d'esame:

Varietà di controllo:

Uniformità morfologica:

Distinguibilità morfologica:

Indice produttivo

	1° anno	2° anno	3° anno	MEDIA
1° località				
2° località				
3° località				
MEDIA				

Caratteristiche agronomiche: Ciclo Altezza
Allettamento

Suscettibilità alle malattie: Pyricularia oryzae Bipolaris oryzae
(in campo) Altre

Caratteristiche merceologiche: spighetta - peso 100 semi

cariosside - lunghezza
- rapporto L/l

granello lavorato - lunghezza
- perlatura

resa alla lavorazione industriale - globale
- intero

Gruppo merceologico (secondo la classificazione U.E.):

SINTESI FINALE:

Legenda dei simboli :

Ciclo : PP precocissima – P precoce – M di stagione – T tardiva – TT molto tardiva

Suscettibilità alle malattie ed allettamento : 1 tracce – 2 leggero – 3 discreto – 4 forte – 5 molto forte

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 5

SCHEDA DESCRITTIVA DEI CARATTERI MORFOFISIOLOGICI

Specie : ***RISO*** ***Denominazione =***

Gruppo di caratteri	Carattere	Classi		descrizione
		primarie	secondarie	
1	**Foglia**			
a	colore	verde pigmentato		
b	portamento	eretta intermedia orizzontale riflessa		
2	**Culmo**			
a	taglia	cm		
b	diametro		sottile medio grosso	
c	colore nodi	verde pigmentato		
d	colore internodi	verde pigmentato		
e	colore guaina	verde pigmentato		
f	colore giuntura	verde pigmentato		
g	colore auricole	verde pigmentato		
3	**Foglia paniculare**			
a	portamento	eretta intermedia orizzontale riflessa		
4	**Pannocchia**			
a	lunghezza		cm	
b	tipo	compatta intermedia aperta		
c	eserzione	molto eserta eserta inguainata		
d	portamento	eretta semieretta semipendula pendula		
e	aristatura	mutica semimutica semiaristata aristata		
f	colore stigmi		ialino violetto	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gruppo di caratteri		Carattere	Classi primarie	Classi secondarie	descrizione
5		**Glumella**			
	a	villosità	assente presente		
	b	aristatura	mutica corta lunga		
	c	colorazione apice	apigmentato pigmentato	rosso-marrone viola-marrone	
	d	colorazione carena e calotta	apigmentato pigmentato	rosso-marrone viola-marrone	
	e	colorazione glume	apigmentato pigmentato	rosso-marrone viola-marrone	
6		**Spighetta**			
	a	lunghezza	mm		
	b	larghezza	mm		
	c	peso 100 semi	g		
7		**Cariosside**			
	a	lunghezza	mm		
	b	larghezza	mm		
	c	rapporto L/L	arrotondato semiarrotondato semiaffusolato affusolato lungo B		
	d	peso 100 semi	g		
	e	colorazione pericarpo	bianco colorato		
8		**Caratteri merceologici**			
	a	cariosside: perlatura		presenza assenza	
	b	aroma		non aromatico aromatico	
	c	endosperma : tipo		non glutinoso glutinoso	
	d	contenuto in amilosio		alto basso	
	e	consistenza		alta bassa	
	f	collosità		alta bassa	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gruppo di caratteri	Carattere	Classi		descrizione
		primarie	secondarie	
9	Cicli vegetativi			
a	semina - spigatura	gg		
b	semina - maturazione	gg		

NOTE :

ALLEGATO 6

COSTI DELLE PROVE

	Costo per parcella	*Numero di prove*	*Numero di replicazioni per prova*
Analisi seme costitutore	**100,00**	-----	-----
Prova descrittiva	**250,00**	**1**	**2**
Prova agronomica	**300,00**	**3**	**3**
Analisi qualitative	**150,00**	-----	-----
Biometria seme costitutore	**25,00**	-----	-----
Biometria raccolto	**25,00**	**3**	**3**
Resa alla lavorazione industriale	**1,00**	**3**	**3**
Coordinamento	**150,00**	-----	-----

Costi per varietà, comprensivi di testimoni.

Costo totale annuo per varietà **3.859,00** euro.

02A13593

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina de Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 30 luglio 2002 nella provincia di Bari;

grandinate 24 agosto 2002 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

piogge alluvionali del 30 luglio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Terlizzi;

grandinate del 24 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Adelfia, Valenzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13590

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina de Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2002 al 12 agosto 2002 nella provincia di Trapani;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trapani:

siccità dal 1° gennaio 2002 al 12 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13589

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo e Sondrio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 5 agosto 2002 al 6 agosto 2002 nella provincia di Bergamo;

grandinate 17 agosto 2002 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bergamo:

piogge persistenti dal 5 agosto 2002 al 6 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Calcio, Cividate al Piano, Fontanella;

Sondrio:

grandinate del 17 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Piateda, Ponte in Valtellina, Tresivio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13591

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2002.

Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: modifiche al programma di attività per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 80/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente modificato dall'art. 62 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Fondo finalizzato ad incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

Considerato cha la predetta norma prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga all'approvazione di questo Comitato e che detto programma individui i settori prioritariamente destinatari delle risorse a valere sul suddetto Fondo, con particolare riferimento a quelli indicati al comma 2 della citata norma, le specifiche tipologie di azione, i fondi attribuibili alle singole misure, le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalità di verifica del programma medesimo;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), che approva il programma di attività per l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 63, che, nell'approvare il programma di attività per l'anno finanziario 2002 del Fondo per lo sviluppo sostenibile, modifica, limitatamente alla misura 2, il progmmma di attività per l'anno finanziario 2001;

Viste in particolare le misure 3 e 5 del citato programma di attività per l'anno finanziario 2001, recanti rispettivamente: «Promozione della ricerca di base applicata, nonché dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 10.329.137,98 euro)» e «Elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale» (importo: 20.658.275,96 euro);

Tenuto conto che non sono stati ancora concretamente avviati gli interventi previsti dalle citate misure;

Tenuto conto che il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica», prescrive la chiusura al 31 dicembre dell'esercizio finanziario e che nessun impegno puó essere assunto a carico dell'esercizio scaduto;

Tenuto conto dei principali contenuti del piano di attuazione approvato dal vertice di Johannesburg del settembre 2002;

Ritenuto che, per assicurare l'efficacia delle misure 3 e 5 sopra citate, è necessario delimitare il campo di azione delle misure stesse e individuare procedure rapide per l'avvio dei relativi interventi;

Ritenuto che le predette misure 3 e 5 debbano essere orientate prioritariamente alla realizzazione di progetti e attività pilota, in grado di sperimentare modelli riproducibili su larga scala;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con la nota n. GAB/2002/9317/A06 del 19 settembre 2002;

Ritenuto di dover garantire la corretta attuazione, il raggiungimento degli obiettivi, nonché la puntuale verifica *in itinere* delle diversa azione del predetto programma, anche ai fini del monitoraggio e della relazione che deve essere resa a questo Comitato;

Ritenuto di dover procedere alla revisione del programma di attività per l'anno finanziario 2001, approvato con la sopra citata delibera, per le misure 3 e 5;

Decreta:

1. La misura 3 del programma di attività per l'anno finanziario 2001 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, approvato con delibera 28 marzo 2002, n. 16, «Promozione della ricerca di base applicata, nonché dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica», è modificata, per un valore pari a 10.329.137,98 euro, come riportato all'allegato *A)* della presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. La misura 5, «Elaborazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale», è modificata, per un valore pari a 20.658.275,96 euro, come riportato all'allegato *B)* della presente delibera di cui costituisce parte integrante.

3. Eventuali rimodulazioni del programma verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Resta fermo quanto stabilito ai punti 3, 5 e 7 della delibera di questo Comitato del 2 agosto 2002 di cui alle premesse.

Roma, 29 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 218

ALLEGATO *A)*

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001)

Modifiche al programma di attività per l'anno finanziario 2001, approvato con delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 16.

Misura 3.

Promozione della ricerca di base e applicata, nonché dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 10.329.137,98 euro).

Finalità.

Finanziamento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla promozione della sostenibliltà ambientale, coerenti con le linee guida del Piano nazionale della ricerca approvato dal CIPE il 25 maggio 2000, con priorità ai seguenti settori:

sviluppo di modelli, valutazione e previsione dell'inquinamento atmosferico, in relazione alle condizioni meteoclimatiche e delle emissioni inquinanti;

sviluppo di modelli di valutazione e previsione dei cambiamenti climatici, su scala regionale;

sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica e a basse emissioni nei settori dell'industria e dei trasporti;

s viluppo e sperimentazione di tecniche per la riduzione dell'impiego dei prodotti chimici in agricoltura e la promozione dell'agricoltura «sostenibile».

Criteri.

Le risorse saranno attribuite ad amministrazioni pubbliche: istituti di ricerca ed università o loro consorzi, selezionate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, assicurando l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura. Saranno privilegiati i progetti ed i programmi di ricerca cofinanziati, nonché quelli che prevedono la prosecuzione di attività di ricerca già finanziata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; in quest'ultimo caso dovranno essere rispettate le finalità contemplate nella misura.

Mediante la stipula di intese di programma o convenzioni, che dovranno prevedere l'intervento finanziato, saranno stabilite le modalità del finanziamento o di cofinanziamento dei programmi già avviati o in corso di realizzazione, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo.

ALLEGATO *B)*

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001)

Modifiche al programma di attività per l'anno finanziario 2001, approvato con delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 16.

Misura 5.

Elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territorlali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settoni economico, sociale e ambientale (importo: 20.658.275,96 euro).

Finalità.

Realizzazione di interventi pilota aventi carattere innovativo finalizzati a:

recupero di aree sottoposte a processi di degrado ambientale (rinaturalizzazione, ripristino di aree boschive, recupero e ridestinazione di aree industriali dismesse, recupero ambientale di aree di interesse storico e culturale);

interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare pubblico;

interventi di ripristino ambientale in aree soggette a calamità naturali nel triennio 2000/2002.

Criteri.

Le risorse saranno attribuite alle province nonché a comuni, consorzi di comuni e comunità montane, situati nelle regioni obiettivo 1 e nelle aree obiettivo 2, assicurando, comunque, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio selezionerà gli interventi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dando priorità a quelli cofinanziati.

I soggetti proponenti gli interventi dovranno stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specifiche intese di programma identificanti l'intervento finanziato, le modalità di finanziamento o di cofinanziamento dei programmi già avviati o in corso di realizzazione, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo.

02A13576

DELIBERAZIONE 29 settembre 2002.

Legge n. 19/1982 - Aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero - campagna 2001-2002. (Deliberazione n. 81/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ed in particolare art. 46, comma 1, che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero nelle regioni del sud, campagna 2001/2002 nella misura massima di € 5,43 per 100 chilogrammi di zucchero bianco prodotto;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge n. 19 del 29 gennaio 1982, concer-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e, in particolare, l'art. 3 che demanda a questo comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministro delle attività produttive, il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'AIMA, azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 concernente «disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che in tabella *C* prevede un finanziamento di € 25.162.000 a valere sul cap. 1555 del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero;

Vista la proposta avanzata con nota n. 261 del 2 agosto 2002 dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con la quale vengono indicate in € 12.245.300,89 le risorse finanziarie occorrenti per corrispondere gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 2001/2002 e viene proposto di utilizzare l'ulteriore disponibilità prevista in finanziaria anche in relazione ai minori aiuti erogati nelle precedenti campagne 1994/1997, ancorché autorizzati a livello comunitario;

Considerata la situazione di insufficiente competitività del settore bieticolo-saccarifero e l'orientamento comunitario di limitare il mantenimento del sostegno al settore per un periodo di tempo determinato (campagna 2001/2002 - 2005/2006);

Tenuto conto che si è ritenuto opportuno destinare le risorse eccedenti i livelli massimi di aiuto ad ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo del settore agricolo ai sensi dell'art. 47 del citato regolamento CE;

Udita la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla quale è stata acquisita in seduta l'intesa del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Per la campagna 2001/2002 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del consiglio, sono concessi nei limiti massimi delle autorizzazioni comunitarie pari a € 12.245.300, a valere sullo stanziamento di € 25.162.000 autorizzato, in tabella *C*, dalla legge finanziaria (2002) per la concessione di aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero.

2. Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unità di trasformazione situate nei sud d'Italia, in rispondenza alle modalità ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria e alle indicazioni che saranno trasmesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali all'AGEA, ente erogatore.

3. La parte dello stanziamento sopra indicato eccedente l'importo degli aiuti consentiti per la campagna 2001/2002 potrà essere destinata, sulla base di misure attuative che il Ministro delle politiche agricole e forestali emanerà, in linea con le norme comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, ai bieticoltori con riferimento alle minori somme erogate nelle precedenti campagne 1994/1995 - 1995/1996 e 1996/1997.

Roma, 29 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 219

02A13577

DELIBERAZIONE 29 settembre 2002.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 - Terza assegnazione anno 2002 (Completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 82/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state ripartite tra le amministrazioni centrali competenti le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986 ed in particolare le delibere 28 marzo 2002, n. 22, e 2 agosto 2002, n. 60, concernenti le prime due assegnazioni disposte, per l'anno in corso, a carico del Fondo sopra richiamato;

Vista la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3833 del 23 settembre 2002, concernente le esigenze finanziarie per l'anno in corso — non inferiori ad un importo di 80 milioni di euro — connesse agli oneri residui da rimborsare all'I.N.P.S., per sgravi contributivi in agricoltura inizialmente posti a carico del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

Ritenuto opportuno disporre, alla luce delle predette esigenze, un'ulteriore assegnazione pari a complessivi € 80.561.646, a carico delle disponibilità del Fondo ex art. 19 sopra richiamato, per l'anno 2002;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulla disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, è disposta un'assegnazione integrativa di € 80.561.646, per l'anno 2002, a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per fronteggiare le esigenze finanziarie connesse agli oneri residui da rimborsare all'I.N.P.S., per sgravi contributivi in agricoltura inizialmente posti a carico del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

2. I competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera, la conseguente variazione di bilancio, per l'anno 2002, a carico del Fondo di cui al punto 1.

Roma, 29 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 240

02A13578

DELIBERAZIONE 29 settembre 2002.

Legge n. 431/1998, art. 8 - Modifica delibera n. 4/2002 su aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa. (Deliberazione n. 84/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino contratti di locazione secondo la modalità «concertata» nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, e che rimette a questo Comitato l'aggiornamento biennale del relativo elenco su proposta dell'allora Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e avendo riguardo alle risultanze dell'attività dell'osservatorio della condizione abitativa;

Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002), che stabilisce criteri e procedure per la revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, demandando a regioni e province autonome l'individuazione di detti comuni entro una soglia predeterminata di popolazione e con il vincolo di inserire comunque in elenco i comuni capoluogo di provincia, e che rinvia ad una successiva delibera l'approvazione dell'elenco complessivo che sarà elaborato dal Ministero delle infrastrutture sulla base degli elenchi di cui sopra;

Vista la nota n. 707 del 10 settembre 2002, inviata dalla regione Piemonte, coordinatrice delle regioni in materia di edilizia residenziale, che ha segnalato difficoltà interpretative del deliberato, chiedendo in particolare una riformulazione del testo in questione in modo da offrire un'interpretazione univoca che risulti coerente con l'intesa raggiunta il 14 febbraio 2002 in sede di conferenza unificata;

Vista la nota n. 11464 del 18 settembre 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha fatto propria la suddetta richiesta;

Preso atto che, in assenza di dati specifici sull'utilizzo dello stanziamento recato dalla legge n. 431/1998, i criteri dettati nella richiamata delibera sono intesi ad evitare un incremento della popolazione potenzialmente interessata dalle agevolazioni fiscali, calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT 2000;

Preso atto che l'interpretazione sostenuta nelle note menzionate soddisfa comunque alla suddetta esigenza;

Ritenuto di aderire alle richieste di cui alle note medesime e di far decorrere i termini per la trasmissione degli elenchi da parte delle regioni e province autonome dalla data di pubblicazione della presente delibera, che mira a definire in modo inequivoco la «soglia» di popolazione entro cui procedere all'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Delibera:

1. Il punto 3, della delibera n. 4/2002, meglio specificata in premessa, è sostituito come segue:

«Le regioni e le province autonome possono incrementare la soglia di "popolazione interessata" specificata al punto 1 di un ulteriore 20% (percentuale questa riportata alla colonna C del citato allegato) ed integrare l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui al punto 2 sino alla concorrenza con il valore così ottenuto, che viene definito "peso totale attribuibile" ed è indicato alla colonna D dell'allegato medesimo.

Le regioni e le province autonome — solo nel caso che il "peso totale attribuibile" di cui alla menzionata colonna D risulti inferiore al 36% della popolazione residente nel rispettivo ambito territoriale, sempre calcolata con riferimento ai dati ISTAT 2000 — possono integrare ulteriormente l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa sino alla concorrenza con tale valore percentuale».

2. Il termine previsto al punto 4, della citata delibera ai fini della trasmissione, da parte delle regioni e province autonome, dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa decorre dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Roma, 29 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 241

02A13579

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della direzione regionale del Molise, dell'ufficio locale di Campobasso, dell'ufficio locale di Isernia, dell'ufficio locale di Termoli e della sezione staccata di Larino, a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Molise.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato o irregolare funzionamento della direzione regionale del Molise e dell'ufficio locale di Campobasso per i giorni 31 ottobre, 4 e 5 novembre 2002;

2. È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Isernia, di Termoli e della sezione staccata di Larino per il giorno 31 ottobre 2002;

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici sopraindicati in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002, oltre che per la necessità di verificare lo stato di idoneità statica degli immobili da parte dei competenti organi ed acquisire l'autorizzazione all'agibilità degli stessi.

Inoltre, si è tenuto conto della grave situazione ambientale, di tensione psicologica e di disagio anche per la presenza di dipendenti e familiari nella zone maggiormente colpite.

L'ufficio del Garante del contribuente per il Molise, con nota n. 121 dell'8 novembre 2002, ha espresso parere favorevole all'emissione del presente decreto.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

statuto dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 8 novembre 2002

Il direttore regionale: MONTONE

02A13580

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Nuoro nel giorno 18 ottobre 2002.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Nuoro nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale del 18 ottobre 2002, l'Ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nel giorno 18 ottobre 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A13594

DECRETO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Sondrio ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 18 ottobre 2002 per sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 novembre 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A13603

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 374352 del 21 ottobre 2002, dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Catania, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale stesso;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto che il mancato funzionamento del sopradescritto ufficio, è da attribuire alla disinfestazione dei locali ubicati in via Mons. D'Orlando, 1 - Catania nella giornata del 31 ottobre 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Catania dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Mons. D'Orlando, 1 - Catania, nel giorno 31 ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 novembre 2002

Il direttore compartimentale: GIARRATANA

02A13574

DECRETO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania, servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 353342 del 30 settembre 2002, dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Catania, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del sopradescritto ufficio, è da attribuire al trasloco dei locali dal corpo di fabbrica «A» all'adiacente corpo «C» del complesso in cui ha già sede l'ufficio provinciale di Catania sito in via Mons. D'Orlando, 1 per il periodo che va dal 23 al 26 ottobre 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania dell'Agenzia del territorio, per il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare ubicato in via Mons. D'Orlando, 1 - Catania, per il periodo che va dal 23 al 26 ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 novembre 2002

Il direttore compartimentale: GIARRATANA

02A13575

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 1/269490 del 21 ottobre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Pavia, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 18 ottobre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 30 ottobre 2002, prot. n. 2291, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 novembre 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A13564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
AUTORITÀ CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2003-2004 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2002.

PREMESSA

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, che lo Stato italiano ha ratificato con la legge del 31 dicembre 1998 n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi, l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire, tra le priorità politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine».

La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale cui le sono state attribuite poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia, e nell'ambito delle attività di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza — in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale — ha scelto di intervenire per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale tracciato dalle Convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo.

In tale programma si colloca la decisione della Commissione per le adozioni internazionali, adottata in data 29 ottobre 2002, con la quale è stato deliberato lo stanziamento di € 1.600.000,00 per finanziare progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei minori nei Paesi di origine. Con tale decisione la Commissione intende proseguire, ampliandola, la collaborazione avviata nell'anno 2001, che si è rivelata positiva; i progetti devono interessare le seguenti aree geografiche: Paesi dell'Europa orientale, America Latina, Asia e Africa. Alla realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2002, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39 comma I, lettera *c)* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per le singole aree geografiche cui il progetto è rivolto. Per la realizzazione del progetto devono concorrere un numero di enti non inferiore a tre.

La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sarà direttamente proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi impegnati dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non è preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento è pertanto necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola la partecipazione al progetto.

Contenuti e soggetti partecipanti.

Si ribadisce che:

i progetti presentati dagli enti devono essere volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori stranieri, mediante la realizzazione di interventi che, nel superiore interesse del minore, permettano allo stesso di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la presentazione dei progetti è consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera *c)* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.

Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:

1) gli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera *c)* della legge 31 dicembre 1998 n. 476, che partecipano;

2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori che concorrano alla realizzazione;

3) le istituzioni aderenti:

amministrazioni centrali;

regioni;

enti locali;

organismi internazionali;

Comunità europea;

4) l'esatta località geografica di intervento all'estero;

5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;

6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);

7) il costo del progetto:

le risorse umane;

i mezzi strumentali;

8) durata del progetto:

le fasi intermedie di realizzazione;

il termine di conclusione del progetto. Nel caso la durata prevista sia superiore al periodo considerato (2003-2004), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2003 e quali entro il 31 dicembre 2004.

Modalità e termini di presentazione del progetto.

I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmate dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.

Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali, via Barberini, n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.

Il progetto deve essere altresì corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresì, chiaramente, se il progetto è da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.

È ammessa la riproposizione aggiornata dei progetti presentanti ai sensi del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2002, di cui alla delibera n. 59/2002, con esclusione di quelli indicati come «non classificati» nell'apposita graduatoria allegata alla stessa delibera. In tal caso è necessario specificare le variazioni apportate al precedente progetto, le parti eventualmente già realizzate o che sono state finanziate da altri soggetti pubblici e privati.

Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.

La Commissione per le adozioni internazionali esaminerà e approverà, entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che, a suo giudizio, meglio corrispondono alle finalità perseguite.

La Commissione per le adozioni internazionali in sede di valutazione privilegerà i progetti aventi come obiettivo:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia;

b) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante la costituzione di case famiglia, di laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o di «focolari» ove possa svilupparsi la personalità dei minori;

c) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;

d) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, impegnate nella crescita della cultura dell'accoglienza, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento previsto, in relazione alla complessità degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.

Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti più enti. Si evidenzia altresì che anche le richieste di finanziamento tengano conto della disponibilità complessiva delle risorse previste dal presente bando, con le quali la Commissione intende realizzare gli obiettivi individuati da più soggetti proponenti.

Raccomandazioni e limitazioni.

Come anticipato in premessa, in considerazione della fase sperimentale degli interventi, la Commissione per le adozioni internazionali che ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritiene che la responsabilità di predisposizione e realizzazione dei progetti sia preminentemente da attribuirsi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualità di capi-progetto.

Si sottolinea inoltre che, per le esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo, non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobiliari e quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo.

Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni.

Modalità di erogazione del finanziamento.

Nel quadro della più chiara collaborazione istituzionale, per l'informazione della pubblica opinione verrà data comunicazione della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti.

L'erogazione del finanziamento si articolerà in tre tempi dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo:

a) 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dell'attività svolta;

b) 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dello stato di avanzamento del progetto;

c) il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.

Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presenterà la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di esprimere il nulla osta alla liquidazione.

Ogni relazione dovrà essere corredata da altrettante fatture per i relativi importi percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del precedente capoverso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A., ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.

Si dispone la pubblicazione del presente bando in *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione della stessa a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera *c)*, legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Roma, 14 novembre 2002

La presidente: CAVALLO

02A13567

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 novembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9934
Yen giapponese	121,37
Corona danese	7,4262
Lira Sterlina	0,63950
Corona svedese	9,0654
Franco svizzero	1,4746
Corona islandese	85,44
Corona norvegese	7,2880
Lev bulgaro	1,9528
Lira cipriota	0,57303
Corona ceca	30,892
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,95
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5982
Lira maltese	0,4147
Zloty polacco	3,9795
Leu romeno	33330
Tallero sloveno	229,7635
Corona slovacca	42,139
Lira turca	1540000
Dollaro australiano	1,7806
Dollaro canadese	1,5634
Dollaro di Hong Kong	7,7471
Dollaro neozelandese	2,0097
Dollaro di Singapore	1,7503
Won sudcoreano	1199,83
Rand sudafricano	9,1800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13855

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Boostrix».

Estratto provvedimento UPC/II/1273 del 5 novembre 2002

Medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034813016/M - 0,5 ml 1 flaconcino di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813028/M - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813030/M - 0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813042/M - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813055/M - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DIPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino;

A.I.C. n. 034813156/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA» vaccino.

Titolare A.I.C.: GlaxosmithKline S.p.a. - numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1 relativamente alla vaccinazione di richiamo in soggetti a partire dai 4 anni di età e conseguentemente nella sezione 4.2 (posologia e modo dì somministrazione).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13568

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Genalen».

Estratto provvedimento UPC/II/1274 del 5 novembre 2002

Medicinale: GENALEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034172041/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 034172054/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 034172066/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 034172078/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a. - numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0425/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) e modifica editoriale al paragrafo 2 (composizione qualitativa e quantitativa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fosamax».

Estratto provvedimento UPC/II/1275 del 5 novembre 2002

Medicinale: FOSAMAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029052065/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029052077/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029052089/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029052091/M - «70»12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. - numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0423/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) e modifica editoriale al paragrafo 2 (composizione qualitativa e quantitativa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alendros».

Estratto provvedimento UPC/II/1276 del 5 novembre 2002

Medicinale: ALENDROS.

Confezioni:

A.I.C. n. 029051063/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029051075/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029051087/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029051099/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. - numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0426/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) e modifica editoriale al paragrafo 2 (composizione qualitativa e quantitativa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Adronat».

Estratto provvedimento UPC/II/1277 del 5 novembre 2002

Medicinale: ADRONAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 029053067/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029053079/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029053081/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029053093/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.IC.: Neopharmed S.p.a. - numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0424/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) e modifica editoriale al paragrafo 2 (composizione qualitativa e quantitativa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13573

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dronal».

Estratto provvedimento UPC/II/1278 del 5 novembre 2002

Medicinale: DRONAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029054069/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029054071/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029054083/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

A.I.C. n. 029054095/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare AIC: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. - numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0427/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) e modifica editoriale al paragrafo 2 (composizione qualitativa e quantitativa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zanedip».

Estratto provvedimento UPC/II/1283 dell'11 novembre 2002

Specialità medicinale: ZANEDIP.

Confezioni:

033224015/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

033224027/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

033224039/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

033224041/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

033224054/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lercadip».

Estratto provvedimento UPC/II/1284 dell'11 novembre 2002

Specialità medicinale: LERCADIP.

Confezioni:

033225018/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

033225020/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

033225032/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

033225044/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

033225057/M - 100 compresse rivestite 10 mg;

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cardiovasc».

Estratto provvedimento UPC/II/1285 dell'11 novembre 2002

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Confezioni:

033226010/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

033226022/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

033226034/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

033226046/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

033226059/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13588

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micanol»

Estratto di variazione AIC/UPC 1940 del 14 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 00192900595:

specialità medicinale: MICANOL.

confezioni:

A.I.C. n. 033582014/M - 1% crema 50 g;

A.I.C. n. 033582026/M - 3% crema 50 g,

è ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 00885470062.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13585

COMUNE DI CANTALUPA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Cantalupa (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare la misura del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (per tutti gli immobili) per l'anno 2002, senza altresì valersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 449/1997, per fissare aliquote agevolate dell'I.C.I.;

(Omissis).

02A13642

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Castelnuovo Rangone (provincia di Modena) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta, specificando che le aliquote sottoindicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unità immobiliari:

aliquota ridotta:

nella misura del 5 per mille con:

una detrazione di 103,29 euro per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolati;

la suddetta detrazione è elevata a 258,23 euro, e spetta al pensionato o ai pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:

possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell' abitazione principale (riferimento alla categoria catastale C2/C6/C7), quale unica proprietà immobiliare;

compimento del 65º anno di età al 1º gennaio 2002;

la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno già compiuto i 65 anni di età al 1º gennaio 2002;

reddito medio *pro-capite* non superiore a 10.329 euro annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 2000;

l'immobile occupato devessere di categoria catastale compresa tra A/2 ed A/6;

nella misura del 5 per mille:

a) per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

b) per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;

nella misura del 4 per mille per:

a) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 9 per mille:

alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

aliquota del 7 per mille per:

a) altri alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti;

b) aree fabbricabili e terreni agricoli;

aliquota del 2 per mille:

abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(Omissis).

02A13643

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMUNE DI FORENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Forenza (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siti nel comune di Forenza nella misura stabilita con deliberazione di giunta comunale n. 50 dell'8 marzo 2001, come segue:

prima casa e relative pertinenze: 4 per mille;

altri immobili: 6 per mille.

Detrazione di imposta: è stabilita in € 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; in € 129,11 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni con reddito familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 20.658,28 e con una invalidità accertata non inferiore al 70%.

Di stabilire, che ai fini della fruizione del beneficio dell'elevazione della detrazione di imposta a € 129,11, i soggetti interessati debbano presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine fissato dalla legge per il versamento della prima rata dell'imposta.

(Omissis).

02A13644

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Gragnano Trebbiense (provincia di Piacenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:

5 per mille su tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni diverse dall'abitazione principale;

6 per mille per le abitazioni diverse dall'abitazione principale;

3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiltari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per la sola abitazione principale e fattispecie equivalente in € 113,62 con i termini e le modalità del decreto legislativo n. 504/1992 come novellato.

(Omissis).

02A13645

COMUNE DI MACUGNAGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Macugnaga (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) L'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 è stabilita nel modo seguente:

A) I.C.I. abitazione principale (cosiddetta prima casa): 6 per mille;

B) immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;

C) I.C.I. abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale sia locata che non locata (cosiddette seconde case): 7 per mille;

D) Detrazione per l'abitazione principale: € 129,11.

Sono equiparate all'abitazione principale, come inteso dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni:

c) l'unità immobiliare, posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

(Omissis).

02A13646

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Marcallo con Casone (provincia di Milano) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 4 per mille;

abitazione principale: 4 per mille;

altri fabbricati diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

abitazione locata previa comunicazione degli estremi del contratto di locazione: 4 per mille;

abitazione non locata: 7 per mille;

abitazione principale del soggetto passivo in situazione di particolare disagio sociale e di «portatori di handicap»: 2 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

02A13647

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651280/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77